

## DOSSIER PREVIDENZA 2020

A cura di Valeria Picchio

Dipartimento Politiche Fiscali- Previdenza-Riforme e Politiche Contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni  
Riforme Istituzionali-Politiche per il Mezzogiorno - Sanità

Nessuno avrebbe mai immaginato che il 2020 si sarebbe affacciato alla storia nel modo che abbiamo conosciuto e che ancora stiamo vivendo. L'emergenza Covid-19 ha sconvolto certezze, prassi, prospettive che davamo per scontate lasciandosi di fronte all'incertezza in tutti i campi: personale, economico, sociale.

1

In questo contesto, il ruolo dello stato sociale e oltre a quello di un sistema sanitario pubblico, mostra tutta la sua importanza anche quale strumento di collante della società e della democrazia. Oggi è evidente che la priorità politica e sindacale non può che essere data ad un sistema di ammortizzatori sociali e altre misure di sostegno al reddito di varia natura in grado di rispondere ai bisogni primari dei lavoratori e dei cittadini e a investimenti che possano consentire la ripartenza in sicurezza delle imprese e dell'occupazione. Tuttavia, pensiamo che tra non molto anche il sistema previdenziale sarà chiamato in causa in tutti i suoi aspetti: i requisiti per l'accesso alla pensione, l'adeguatezza degli assegni in relazione all'incidenza del Pil e dell'inflazione, i contributi versati e omessi, l'impatto della spesa per pensioni sul debito pubblico. Se è vero, come attestato da analisi dell'Istat, che il rischio povertà si riduce in modo significativo nei nuclei familiari nei quali è presente un pensionato, questa osservazione potrà essere ancora più vera nei mesi e negli anni a venire in cui, in un contesto già difficile, la ripresa sarà ancora più ardua e aumenteranno le situazioni di difficoltà lavorativa ed economica. Allo stesso tempo, però, non si può sottovalutare il fatto che il sistema previdenziale si regge sui contributi versati da lavoratori e imprese e per la parte rimanente sul contributo dello Stato, vale a dire sul gettito derivante dalla fiscalità e che nella crisi economica si riducono entrambi. In questa situazione è evidente come sia innanzitutto prioritario rilanciare il lavoro ma sarebbe necessario anche mettere in campo, in modo più incisivo e capillare di quanto sia mai avvenuto, azioni per contrastare l'evasione fiscale e contributiva, perché se una cosa ci insegna il Covid-19 è che nessuno si salva da solo.

Con l'aggiornamento 2020 del Dossier Previdenza cerchiamo di continuare ad offrire una bussola per orientarsi nel complicato mondo delle pensioni.

## Sommario

<b>1. I CONTRIBUTI</b>	<b>4</b>
<b>1.1 I CONTRIBUTI OBBLIGATORI E LA PRESCRIZIONE</b>	<b>4</b>
<b>1.2 SGRAVI CONTRIBUTIVI E REGIME FISCALE AGEVOLATO PREMI DI RISULTATO E WELFARE</b>	<b>5</b>
<b>1.3 LAVORATORI DIPENDENTI: MINIMALI, MASSIMALI, ALIQUOTE CONTRIBUTIVE</b>	<b>8</b>
<b>1.4 LAVORATORI DOMESTICI</b>	<b>9</b>
<b>1.5 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI</b>	<b>10</b>
<b>1.6 LAVORATORI PARASUBORDINATI</b>	<b>11</b>
<b>1.7 ARTIGIANI E COMMERCianti</b>	<b>13</b>
<b>1.8 LE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI</b>	<b>13</b>
<b>1.9 LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI</b>	<b>16</b>
<b>1.10 TOTALIZZAZIONE E CUMULI CONTRIBUTIVI</b>	<b>17</b>
<b>2. CALCOLO DELLA PENSIONE NEL METODO CONTRIBUTIVO E MISTO</b>	<b>17</b>
<b>2.1 METODO CONTRIBUTIVO</b>	<b>18</b>
<b>2.2 METODO RETRIBUTIVO</b>	<b>19</b>
<b>2.3 METODO MISTO</b>	<b>21</b>
<b>3. REQUISITI E DECORRENZE DELLE PENSIONI DAL 2012</b>	<b>22</b>
<b>3.1 PENSIONE DI VECCHIAIA</b>	<b>23</b>
3.1.1 PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORI GRAVOSI E USURANTI	23
<b>3.2 LA PENSIONE ANTICIPATA</b>	<b>25</b>
3.2.1 PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI GRAVOSI E USURANTI	25
<b>3.3. LA PENSIONE CON “QUOTA 100”</b>	<b>26</b>
<b>3.4. I LAVORATORI PRECOCI</b>	<b>27</b>
<b>3.5 NORME ECCEZIONALI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO NATI NEL 1952</b>	<b>28</b>
<b>3.6 LE DEROGHE ALLE REGOLE DELLA LEGGE 214/2011</b>	<b>28</b>
3.6.1 SOGGETTI CHE HANNO MATURATO I REQUISITI ENTRO IL 31/12/2011	28
3.6.2 SE SI HANNO 15 ANNI DI CONTRIBUTI ENTRO IL 1992 E ALTRE FATTISPECIE	29
3.6.3 NON VEDENTI E INVALIDI ALL'80%	29
3.6.4 LAVORATICI CHE OPTANO PER EFFETTO LEGGE N. 243/2004	29
3.6.5 LAVORATORI IN MOBILITÀ, FONDI SOLIDARIETÀ, AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI, ESONERI NEL PUBBLICO IMPIEGO, LAVORATORI IN ESODO, ASSISTENZA A FIGLI DISABILI GRAVI	30
<b>3.7 DIPENDENTI PUBBLICI IN ESUBERO</b>	<b>35</b>
<b>3.8 LAVORI USURANTI</b>	<b>36</b>
<b>3.9 ARMONIZZAZIONE REQUISITI PENSIONISTICI PERSONALE VARIO ISCRITTO PRESSO L'INPS, L'EX ENPALS E L'EX INPDAP - DPR 157/2013</b>	<b>37</b>
<b>3.10 FONDI SPECIALI E ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI</b>	<b>41</b>
3.10.1 FONDO VOLO	41

3.10.2. FONDO CLERO	42
3.10.3 FORZE ARMATE, ARMA DEI CARABINIERI, CORPO DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, VIGILI DEL FUOCO	42
<b>3.11 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI</b>	<b>43</b>
<b>3.12 ASSEGNO DI INVALIDITÀ, PENSIONE SUPPLEMENTARE, SUPPLEMENTO</b>	<b>43</b>
<b><u>4.ANTICIPO PENSIONISTICO: APE SOCIALE, APE VOLONTARIO, APE AZIENDALE</u></b>	<b><u>43</u></b>
4.1 APE SOCIALE	44
4.2 APE VOLONTARIO	45
4.3 APE AZIENDALE	46
<b><u>5.CUMULO PENSIONE E REDDITO DA LAVORO</u></b>	<b><u>46</u></b>
5.1 PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ	46
5.2 ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ E PENSIONI DI INVALIDITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO	46
5.3 PENSIONI DI INABILITÀ	47
5.4 PENSIONI PRIVILEGIATE	47
5.5 PENSIONI AI SUPERSTITI	48
<b><u>6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA NEL 2020 E ADEGUAMENTO PRESTAZIONI</u></b>	<b><u>48</u></b>
6.1 TRATTAMENTO MINIMO	50
6.2 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI	52
6.3 IMPORTO AGGIUNTIVO ART. 70 COMMI 7-10 LEGGE 388/2000	52
6.4 SOMMA AGGIUNTIVA (CD. QUATTORDICESIMA) LEGGE 127/2007	52
* <i>UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVEDE CHE, IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL REDDITO PERSONALE LA SOMMA AGGIUNTIVA SIA EROGATA NELLA MISURA PARI ALLA DIFFERENZA TRA LA SOMMA AGGIUNTIVA E LA CIFRA CHE ECCEDE IL LIMITE STESSO.</i>	53
6.5 ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE	53
6.6 PENSIONE DI CITTADINANZA	54
6.7 ANNO DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO (ART. 35 LEGGE N. 14/2009)	54

## 1. I contributi

I contributi previdenziali costituiscono un vero e proprio patrimonio del lavoratore poiché dalla loro consistenza e collocazione dipenderanno la pensione e altre prestazioni. Il patrimonio contributivo, quindi, esige di essere verificato e sottoposto a “manutenzione” per evitare brutte sorprese al momento di riscuotere l’assegno.

In questo dossier, senza alcuna ambizione di esaustività considerata la complessità della materia, si illustrano in sintesi i principi posti a fondamento dell’obbligo contributivo e della prescrizione dei contributi, si riportano alcune tabelle relative alle aliquote contributive e si farà cenno ai contributi figurativi, volontari, figurativi e da riscatto, alla ricongiunzione, al cumulo e alla totalizzazione.

*N. B. Nel corso dell'emergenza Covid-19 sono state previste una serie di sospensioni relative agli adempimenti e versamenti contributivi per i settori particolarmente colpiti dalla crisi o obbligati alla chiusura.*

### 1.1 I contributi obbligatori e la prescrizione

Quando si svolge una prestazione lavorativa sorge immediatamente l’obbligo di assicurarsi all’ente di previdenza in base a quanto previsto dall’art. 2115 c.c.

Nel caso del rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato), i soggetti protagonisti dell’obbligo assicurativo sono tre: il lavoratore, il datore di lavoro, l’ente di previdenza. L’onere contributivo grava sul lavoratore e sul datore di lavoro (o sul committente) e la legge stabilisce le percentuali di contribuzione. Il datore di lavoro (o il committente) ha, inoltre, l’onere del versamento di tutta la contribuzione all’ente di previdenza.

Il lavoratore e il datore di lavoro (o il committente) non possono esimersi dall’obbligo contributivo ed è nullo ogni patto tra di essi diretto ad eludere la contribuzione.

Bisogna inoltre ricordare che nel nostro sistema previdenziale ai lavoratori dipendenti si applica il principio della “automaticità delle prestazioni”, in virtù del quale, anche in presenza di un’omissione contributiva, il diritto alla prestazione previdenziale per il lavoratore viene garantito (art. 2116 c.c.).

Il principio di automaticità, tuttavia, non è assoluto poiché l’obbligo di versamento dei contributi obbligatori è sottoposto a precisi termini di prescrizione nel senso che, se il datore di lavoro non procede al versamento entro un determinato limite temporale, il diritto del lavoratore alla contribuzione si prescrive e quindi il lavoratore si troverà di fronte ad un “buco” contributivo che potrebbe pregiudicare i suoi diritti previdenziali. In sostanza, il principio di automaticità delle prestazioni si indebolisce a fronte del compimento della prescrizione<sup>1</sup>.

Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori autonomi e, fino al 2015 non si è applicato neanche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 legge 335/1995 (parasubordinati). Con il decreto legislativo 80/2015<sup>2</sup> in vigore dal 26/6/2015 è stato, infatti, introdotto il principio di automaticità per gli iscritti in via esclusiva alla citata gestione limitatamente al diritto alla indennità di maternità nel caso in cui il committente non abbia versato i contributi. Si tratta, pertanto, dell’applicazione circoscritta ad una precisa prestazione e solo nel caso in cui si tratti di collaboratori, non vale per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata (le cosiddette partite IVA).

*In quanto tempo si prescrivono i contributi?*

Per effetto dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995 il termine di prescrizione contributiva è stato ridotto a 5 anni. Come ha avuto anche modo di chiarire definitivamente la Corte di Cassazione con un’importante sentenza<sup>3</sup> il termine decorre dal momento dell’omissione e può essere interrotto solamente da atti formali quali:

1. **La denuncia recupero contributi** presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Ente di previdenza o all’Ispettorato del lavoro entro i citati 5 anni, in questo caso per i contributi di carattere pensionistico il termine di prescrizione si “allarga” a 10 anni e quindi il datore di lavoro deve versare i contributi omessi durante tutto questo lasso di tempo;
2. **Gli atti interruttivi dell’ente di previdenza.** Nel caso di omissioni precedenti il 31/12/1995, se sono state attivate procedure di recupero o promossi atti interruttivi entro tale data, il termine di prescrizione si “allarga” a 10 anni.

In ogni caso, per i contributi obbligatori non pensionistici la prescrizione è di 5 anni e non si può interrompere.

Questi termini valgono per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per tutte le gestioni speciali, per la gestione separata e le gestioni esclusive, esonerative e sostitutive e per le Casse professionali.

<sup>1</sup> Eventuale rimedio ai contributi omessi e caduti in prescrizione è la “costituzione della rendita vitalizia reversibile” (pari all’importo della pensione o alla quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore) prevista dall’art. 13 della legge 1338/1962 che può essere chiesta dal datore di lavoro o, in subordine, dal lavoratore ma che è sottoposta a limiti in merito alla prova dell’esistenza del contratto di lavoro subordinato, della sua durata e della retribuzione e, inoltre, comporta il versamento di un onere. Nel caso in cui il lavoratore si trovi nella necessità di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all’INPS potrà poi agire in giudizio contro il datore di lavoro chiedendo il risarcimento del danno quantificato dall’onere comunicatogli dall’INPS. La Corte di Cassazione con sentenza n. 7459 del 21/5/2002 ha ammesso anche la possibilità per il lavoratore di agire in risarcimento del danno nei confronti dell’ente di previdenza a specifiche e ben definite condizioni.

<sup>2</sup> Dlgs 80/2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicato in GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34. Solo nelle bozze della legge di stabilità 2014 per la prima volta erano comparsi emendamenti, anche per merito della CISL, per l’applicazione del principio di automaticità agli iscritti alla gestione separata. La sentenza del Tribunale di Bergamo n. 941 del 12 dicembre 2013 sulla base di un articolato ragionamento fondato su di un principio affermato, seppure in via incidentale, da una pronuncia costituzionale, ha riconosciuto il principio di automaticità per una collaboratrice a progetto.

Per quanto riguarda gli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici, soltanto alla fine del 2017, quindi dopo ben 22 anni dalla entrata in vigore della legge 335/1995, l'INPS ha diramato una circolare con la quale ha ritenuto applicabile la prescrizione dei contributi anche a questi lavoratori. Dalla interpretazione particolarmente rigida fornita con la prima circolare si è passati, a seguito delle vivaci proteste dei sindacati, ad una posizione più ragionevole. In sintesi è stato chiarito che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore del settore pubblico non subisce pregiudizio a livello pensionistico e i periodi di lavoro sono comunque riconosciuti, ma è la pubblica amministrazione a dover procedere entro il 2020 alla regolarizzazione della posizione assicurativa. In caso contrario, l'onere relativo al trattamento pensionistico del lavoratore sarà ripartito tra la pubblica amministrazione e l'Inps. Questo criterio è applicabile alla Ctps (Stato), Cpdel (enti locali) Cpug (Ufficiali giudiziari) ma non si applica alla CPI (cassa insegnanti istituti parastatali). Di conseguenza, affinché ad essi venga liquidato il trattamento pensionistico è indispensabile che o il datore di lavoro o lo stesso lavoratore procedano al versamento della riserva matematica. Per il dettaglio del complesso intreccio normativo si rinvia alla lettura delle circolari INPS<sup>4</sup>. Con il decreto legge n. 4/19 convertito con modifiche nella legge 26/2019 (art. 19) è stato previsto che, relativamente ai periodi precedenti il 2015, per le gestioni previdenza dei dipendenti pubblici il termine di prescrizione contributiva quinquennale non si applichi fino al 31/12/2021 fatte salve le sentenze passate in giudicato e il diritto del lavoratore all'integrale trattamento pensionistico. I termini sono stati modificati dall'art. 11 comma 5 del decreto Milleproroghe<sup>5</sup> per cui ora il termine di prescrizione non si applica fino al 31/12/2022 per i periodi entro il 31-12-2015. Di fatto si tratta di una norma che ha concesso una proroga alle pubbliche amministrazioni per la sistemazione delle posizioni contributive dei dipendenti. Da segnalare che per i dipendenti pubblici, in ogni caso, non esiste attualmente una vera e propria "denuncia recupero contributi", ma è possibile segnalare le anomalie riscontrate solo con la RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa) all'INPS.

**E', quindi, estremamente importante sia per i dipendenti privati che per i dipendenti pubblici una verifica periodica dell'estratto contributivo anche con l'ausilio del Patronato INAS-CISL.**

**Segnaliamo che, per effetto della emergenza Covid-19 l'articolo 37 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, i termini riprenderanno a decorrere dal 1 luglio 2020. La sospensione vale per tutte le gestioni previdenziali.**

## 1.2 Sgravi contributivi e regime fiscale agevolato premi di risultato e welfare

Di seguito segnaliamo in modo sintetico alcune norme che prevedono sgravi contributivi e regime fiscale agevolato di particolare interesse.

### SGRAVI CONTRIBUTIVI

#### a) Esonero per assunzione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza

L'articolo 8 del D.L. 4/2019 convertito nella legge 26/2019 ha previsto l'esonero contributivo per il datore di lavoro che assuma i beneficiari del RdC a tempo pieno e indeterminato. L'esonero, che esclude i premi e contributi Inail, si applica anche al lavoratore. L'esonero contributivo massimo è pari a 780 euro per un periodo pari alla differenza tra 18 mesi e il periodo di RdC già goduto e comunque non inferiore a 5 mensilità. L'incentivo è incrementato nel caso in cui si tratti di donne o soggetti svantaggiati.

#### b) Esonero contributivo giovani eccellenze legge 145/2018

La legge 145/2018 art. 1 commi da 706 a 717 ha introdotto uno esonero contributivo per l'assunzione per l'assunzione a tempo indeterminato nel 2019, di soggetti che abbiano ottenuto titoli di laurea magistrale o di dottorato di ricerca con determinati requisiti e con votazioni finali eccellenti. L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per singolo rapporto di lavoro. Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi.

#### c) Esonero contributivo della legge 205/2017

Per incentivare l'occupazione giovanile la legge di bilancio 2018<sup>6</sup> ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti effettuate a partire dal 1/1/2018. Sono esclusi i rapporti di apprendistato e lavoro domestico. Deve trattarsi di lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con altri nel corso dell'intera vita lavorativa. Solo per le assunzioni effettuate nel corso del 2018 la norma prevede l'esonero per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età (quindi entro 34 anni e 364 giorni). L'incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti dall'INAIL nel limite massimo di 3.000 euro su base annua da riparametrare e applicare su base mensile. La durata dello sgravio è di 36 mesi. La stessa agevolazione si applica in caso di mantenimento in servizio di lavoratore al termine del periodo di apprendistato se il lavoratore al termine di questo non ha compiuto i 30 anni, in questo caso il periodo massimo del beneficio è di 12 mesi. L'esonero si eleva al 100% dei contributi complessivi (sempre nel limite di 3.000 € su base annua) se si tratta di assunzioni di giovani che nei sei mesi precedenti hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di

<sup>4</sup> Vedi circolari Inps n. 94/2017, 169/2017, 117/2018

<sup>5</sup> Decreto legge 30-12-2019 n. 162 convertito con modifiche nella legge n.8/2020. Vedi anche circolare Inps n. 25/2020

<sup>6</sup> Legge 205/2017 art. 1 commi 100-108 e 113-114

apprendistato in alta formazione. Con la legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018 art. 1 comma 247) la misura è stata prorogata nei termini disciplinati dai decreti direttoriali ANPAL n. 178/2019 e n. 311/2019.

#### **d) Sgravio contributivo della legge 232/2016**

La legge di bilancio per il 2017<sup>7</sup> aveva previsto uno sgravio contributivo per promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo) decorrenti dal 1/1/2017 al 31/12/2018. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale sgravio spetta anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato alle condizioni di cui sopra, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola/lavoro a determinate condizioni.

#### **e) Sgravio contributivo della legge 208/2015**

Per il 2016 era stato previsto uno sgravio contributivo per i contratti a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoro domestico) accessi dal 2016, seppur ridotto rispetto a quello definito l'anno precedente (vedi sotto punto b). Quindi, a di datori di lavoro che nel corso del 2016 procedevano ad assunzioni a tempo indeterminato veniva riconosciuto uno sconto sulla contribuzione nella misura del 40%, con esclusione dei premi INAIL, nella misura massima di 3.250 euro per un periodo massimo di 24 mesi. Il beneficio non si applicava in caso di assunzioni lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato e per i quali erano già in essere contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge anche in società controllate o collegate al datore di lavoro che procede all'assunzione. L'incentivo spettava anche ai datori di lavoro del settore agricolo a determinate condizioni giuridiche e finanziarie, inoltre il datore di lavoro che subentrasse nella fornitura di servizi in appalto e che assumesse un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruiva del beneficio preservava il diritto alla fruizione dello stesso per la durata residua.

#### **e) Sgravio contributivo previsto dalla legge 190/2014**

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha previsto la decontribuzione nel limite i 8.060 euro annui per i contratti di lavoro a tempo indeterminato accessi dal 1 gennaio 2015 per un periodo massimo di 36 mesi. Con circolare n. 17/2015 l'INPS ha fornito le indicazioni attuative della norma tra le quali: la non applicabilità dell'agevolazione per i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (a causa dell'intrinseca instabilità dell'attività) e il riproporzionamento del tetto dell'agevolazione nel caso di contratti di lavoro part-time.

Il beneficio spetta, ai datori di lavoro privati, a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato o nell'arco dei tre mesi precedenti la data in vigore dalla Legge di stabilità 2015 il lavoratore abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo o con società da questo controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo ad esso, anche per interposta persona.

Questo esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fatti salvi: i premi e contributi dovuti dall'INAIL, il contributo al c.d. Fondo di Tesoreria<sup>8</sup> se dovuto, il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà di cui all'art. 3 commi 3, 14, 19 legge 92/2012.

La legge ha contestualmente abrogato, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1 gennaio 2015, i benefici contributivi previsti dall'art. 8 comma 9 della legge 407/1990 e ss. modifiche, si tratta degli incentivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato dei disoccupati da almeno 24 mesi o in CIGS.

#### **f) Sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**

Il fondo per incentivare la decontribuzione di secondo livello<sup>9</sup> è stato ridotto.

A questo proposito è utile ricordare che per incentivare la contrattazione di secondo livello e la competitività la legge 247/2007 art. 1 comma 67 aveva introdotto (abrogando contestualmente precedenti norme) in via sperimentale nel triennio 2008/2010 uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello entro i limiti previsti dalle risorse stanziate (650 milioni di euro annui di cui 62.5% destinati alla contrattazione aziendale e 37.5% alla contrattazione territoriale). Il beneficio è stato disciplinato:

- per il 2008 dal decreto interministeriale 7-5-2008 (in GU n. 178 del 31-7-2008)
- per il 2009 dal decreto interministeriale 17-12-2009 (in GU 11-3-2010 n. 58)
- per il 2010 dal decreto ministeriale 3-8- 2011 (GU n. 301 28-12-2011)

Lo sgravio contributivo era stato confermato anche per l'anno 2011 dall'art. 53 comma 2 DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nei limiti delle somme stabilite dall'art. 1 c. 68 legge 247/2007 e dall'art. 1, comma 47, quarto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' stato il decreto interministeriale del 24 gennaio 2012 (pubblicato in GU 8-6-2012 n. 132) a dare attuazione alle norme.

Lo sgravio è stato successivamente prorogato anche per il 2012 dall'art. 26 del decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011 nel combinato disposto con l'art. 22 commi 6 e 7 e art. 33 comma 14 della legge 183/2011.

L'art. 4 comma 28 della legge 92/2012 ha poi abrogato il citato comma 14 e reso strutturale dal 2012 lo sgravio, (tuttavia la dotazione economica originaria di 650 milioni € annui già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello era stata ridotta) alle condizioni previste dall'art. 1 comma 67 della legge 247/2007.

<sup>7</sup> Legge 232/2016 art. 1 commi da 308 a 309.

<sup>8</sup> Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. previsto dal comma 755 della legge 296/2006 per le aziende con almeno 50 dipendenti.

<sup>9</sup> La dotazione del fondo per gli sgravi contributivi, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24/12/2007 n° 247 e successive modificazioni è ridotta di 208 milioni di euro a decorrere per il 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Solo il 14 febbraio 2014 era stato firmato il decreto interministeriale, con una dote di 607 milioni di euro (in luogo dei 650 milioni previsti) per riaprire alle aziende, che avevano siglato accordi di secondo livello durante il 2013, la possibilità di accedere alla decontribuzione. Il 62,5% delle risorse sono destinate alla contrattazione aziendale, il 37,5% a quella territoriale.

Per accedere a questo tipo di beneficio è necessaria la domanda da parte dell'azienda. Esso consiste nello sgravio contributivo sugli importi della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore entro la misura massima di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro (al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani svantaggiati) e per il totale dell'aliquota per quanto riguarda il lavoratore. Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%

Condizione per l'accesso al beneficio è la sottoscrizione da parte dei datori di lavoro di contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso la DPL entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale e, inoltre, la previsione di erogazioni incerte nella corresponsione e nell'ammontare e correlate a parametri diretti a misurare gli aumenti di produttività, qualità, e altri elementi di competitività.

Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo n. 165/2001) relativamente ai dipendenti per i quali la contrattazione collettiva è demandata all'ARAN.

Inoltre, non possono accedervi le aziende che al momento dell'effettiva fruizione dello sgravio non risultano in regola con i pagamenti dei contributi e in generale con le norme in tema di lavoro e sicurezza né coloro che erogano retribuzioni inferiori a quelle stabilite da leggi, regolamenti, ccl.

Per effetto delle misure finanziarie intervenute con la legge 190/2014 (art. 1 comma 313) era stata ridotta la percentuale di sgravio dell'incentivo per il 2015. Di conseguenza, il **Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 2015 aveva previsto che sulle somme corrisposte nel 2014**, veniva concesso, con effetto dal 1/1/2015, ai datori di lavoro, secondo la consueta procedura, una riduzione contributiva sulle quote previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali ovvero di secondo livello, nella misura dell'1,60% della retribuzione contrattuale percepita nella ripartizione prevista dalla legge e sopra descritta. Nel 2016 la decontribuzione per incentivare la contrattazione di secondo livello non era stata prevista, invece è stata ripristinata, con alcune particolarità, nel 2017. Infatti, l'**art. 55 del decreto legge 50/2017** ha previsto la decontribuzione di 20 punti percentuali sull'importo massimo di 800 euro dei premi in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Il lavoratore su tale importo non deve alcuna contribuzione. Corrispondentemente, però, è ridotta l'aliquota di computo a fini pensionistici. La riduzione dell'aliquota di computo comporta ovviamente la riduzione della pensione e questo è un aspetto molto delicato che dovrà essere attentamente valutato per compiere scelte adeguate in sede di contrattazione aziendale.

**REGIME FISCALE AGEVOLATO PREMI DI RISULTATO E WELFARE**

L'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), in attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto legge n° 78 del 2010, aveva invece previsto la proroga fino al 31/12/2011 del **regime fiscale agevolato** sui premi di risultato corrisposti a fronte di incrementi di produttività introdotto dal decreto legge n° 185 del 2008, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.

Con la circolare congiunta n° 3/e del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno chiarito che le condizioni di applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato sono le medesime già previste dal decreto legge 78/2010, ovvero che l'imposta sostitutiva dell'imposta personale sul reddito del 10% è applicabile solo sulle somme erogate a fronte di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della legge, purché in corso di efficacia.

Per quanto riguarda il **2012** il combinato disposto dell'articolo 26 del decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011 e degli articoli 22 commi 6 e 7 e 33 comma 12 della legge 183/2011 in tema di contratti di produttività, prevedeva tra l'altro che *"Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione"* e che *"ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività"*. Ha dato attuazione (senza il previsto confronto con le parti sociali) a questa disposizione in materia di detassazione il DPCM 23 marzo 2012 (GU n. 125 del 30 maggio 2012) nel limite di 835 milioni di euro per il 2012 stabilendo che la tassazione agevolata del 10% dei premi di produttività trovava applicazione, per il 2012, entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, anziché 6.000 dello scorso anno, e per redditi da lavoro dipendente non superiori, nell'anno 2011, a 30.000 euro, anziché 40.000 dello scorso anno, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta agevolata.

Con il comma 481 della legge 228/2013 è stata prevista la **proroga per il 2013** del regime fiscale agevolato per la retribuzione di produttività nel limite delle risorse stanziare pari a 950 milioni di euro nel 2013 in base ai seguenti parametri stabiliti dal DPCM 22 gennaio 2013 (pubblicato in GU n. 75 del 29-3-2013): tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10%, in riferimento esclusivamente al settore privato per titolari di reddito da

lavoro dipendente non superiore nel 2012 a 40.000 euro al lordo delle somme assoggettate per il 2012 all'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di importo non superiore a 2.500 euro lordi nel 2013.

Per effetto del comma 482 della medesima legge 228/2013 il regime fiscale agevolato è stato previsto anche per il 2014 e il 2015 nel limite di stanziamento di 600 milioni per il 2014 e 200 milioni nel 2015.

**Per il 2014** il Dpcm 19 febbraio 2014 ha disciplinato il beneficio prevedendone l'applicazione per i dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta per beneficiare dell'agevolazione non poteva essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014 a 3.000 euro lordi.

La legge di stabilità 2015 taceva sul punto sebbene la legge 228/2013 avesse previsto per il 2015 uno stanziamento di 200 milioni di euro per finanziare la misura.

Con la **legge di stabilità per il 2016** (legge 208/2015 art. 1, commi 182 -190) è stata **ripristinata la detassazione sui premi di produttività e si valorizza il welfare aziendale**. Infatti viene prevista, limitatamente al settore privato, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sui premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, erogati per il tramite della contrattazione integrativa aziendale o territoriale e anche sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa per i titolari di reddito da lavoro dipendente, di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di risultato, a 50.000 euro. Il tetto della detassazione sale a 2.500 euro per le aziende che attuano forme partecipative, coinvolgendo "pariteticamente" i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore scelga, in tutto o in parte, di utilizzare le somme erogate a titolo di premio di risultato tramite somme, valori o prestazioni di welfare aziendale, queste nel rispetto dei limiti ivi indicati sono fiscalmente esenti e non ad esse non si applica l'imposta sostitutiva. Per la determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

La **legge di bilancio per il 2017** (legge 232/2016 art. comma 160) è intervenuta per sostenere ulteriormente i premi di risultato, in particolare ha previsto che il tetto massimo di reddito da lavoro dipendente passa da 50.000 a 80.000 euro e l'imposta sostitutiva del 10% sia applicabile ai premi fino a 3.000 euro per la generalità dei casi e fino a 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Quest'ultimo beneficio, tuttavia, è stato abrogato dall'**art. 55 del decreto legge 50/2017** che ha previsto la decontribuzione di 20 punti percentuali sull'importo massimo di 800 euro dei premi in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Quindi, in sostanza, l'aliquota sostitutiva del 10% anche in questo caso si applica ai premi fino a 3.000 e si combina con una decontribuzione del 20% per il datore di lavoro su di una quota di premio non superiore a 800. Il lavoratore su tale importo non deve alcuna contribuzione. Corrispondentemente, però, è ridotta l'aliquota di computo a fini pensionistici. La legge prevede altresì che alcuni contributi versati dal datore di lavoro per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premio di risultato, non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%<sup>10</sup>. Si tratta di:

- contributi alle forme pensionistiche complementari, anche quando eccedano il limite di euro 5.164,57 (derivante dalla somma fra i contributi del datore di lavoro e quelli versati dal lavoratore medesimo), previsto dall'art. 8, commi 4 e 6, del D. Lgs 252/2005. Tali contributi, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari il capitale o rendita;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di 22 dicembre 1986, n. 917, anche se eccedenti i limiti di 3.615,20 euro, indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR;
- il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico, anche se eccedente il limite ivi indicato (2.065,83).

### 1.3 Lavoratori dipendenti: minimali, massimali, aliquote contributive

I contributi previdenziali devono essere calcolati su imponibili giornalieri non inferiori a determinati parametri definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (nel caso del Fondo volo il parametro è fissato da decreto del Ministero del lavoro). Inoltre, nei casi in cui questi limiti risultassero inferiori al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, devono essere comunque adeguati a tale minimale.

La variazione dei prezzi al consumo tra gennaio e dicembre 2019 rispetto a gennaio e dicembre 2018 è stata calcolata nello 0,5% di conseguenza nel 2020 il Trattamento Minimo mensile è pari a 515,58<sup>11</sup> € e, pertanto, il minimale di retribuzione settimanale è pari a 206,232 € (40% del TM) e quello giornaliero imponibile è pari a 48,98 € (9,5% del TM).

Nel caso di rapporti di lavoro part-time, dal 1989 è stato previsto un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile in base al combinato disposto della legge 389/1989 art.1 commi 1 e 4, decreto legislativo n. 314/1997 art. 6, e art. 9 decreto legislativo 61/2000. A titolo di esempio, considerato un orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore, il procedimento di calcolo del minimale giornaliero è: € 48,98 x 6 / 40 = 7,35. E, come nel caso del pubblico impiego, qualora l'orario normale sia 36 ore settimanali su 5 giorni, il calcolo sarà: € 48,98x5/36= 6,80 €.

Dal 1993 a carico del lavoratore al quale si applicano aliquote contributive inferiori al 10% deve essere applicata un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla quota di retribuzione che eccede il limite della prima fascia di retribuzione

<sup>10</sup> La circolare n.5/E del 29/3/2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni sull'applicazione delle agevolazioni fiscali dei premi di risultato alla luce delle modifiche normative intervenute tra il 2015 e il 2018.

<sup>11</sup> Vedi circolare Inps n. 9 del 29 gennaio 2020.

pensionabile. Per il 2020 tale aliquota deve essere applicata sulla retribuzione pensionabile annua che supera i 47.379,00 €.

L'art. 2 comma 18 della legge 335/1995 ha previsto solo per gli iscritti alla previdenza obbligatoria cui si applica il sistema contributivo puro (nuovi assicurati dal 1/1/1996) e per coloro che vi optano, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che nel 2020 è pari a 103.055,00. €. Il decreto legge n. 4/209 convertito nella legge n. 26/2019 art. 21 ha però previsto che, in deroga a tale norma, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni dove non siano state attivate forme di previdenza complementare con oneri a carico del datore di lavoro possano essere esclusi da questo massimale, e quindi, in sostanza possano optare per versare i contributi previdenziali obbligatori anche oltre tale limite reddituale<sup>12</sup>

L'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è sottoposto ad un limite relativo alla retribuzione pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Tale parametro è pari, nel 2020 a 206,23 € (limite settimanale per l'accredito dei contributi) e a 10.723,96 € (limite annuale per l'accredito dei contributi). Se non si raggiunge tale minimale i contributi verranno contrattati.

Di seguito si riportano alcune aliquote contributive di invalidità, vecchiaia, superstiti dei **lavoratori dipendenti**.

Gestione	Lavoratore	Datore di lavoro	Aliquota totale
INPS (fpId, ex fondo elettrici, telefonici, trasporti, ferrovie dello stato, dirigenti d'azienda)	9,19%	23,81%	33,00%
Ex INPDAP gestione Stato	8,80%	24,20%	33,00%
Ex INPDAP ex CPDEL	8,85%	23,80%	32,65%
Ex IPOST	8,85%	23,80%	32,65%

### Soppressione IPOST, INPDAP, ENPALS

L'IPOST è stato soppresso dall'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.122/2010, a far data dal 31 maggio 2010. L'INPDAP e l'ENPALS sono stati soppressi dall'art. 21 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 dal 1 gennaio 2012. Tutti questi enti sono confluiti in INPS, tuttavia non sono state modificate le normative previdenziali a queste gestioni applicabili.

### 1.4 Lavoratori domestici

A seguito della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2018 e gennaio-dicembre 2019 pari allo 0,5% sono stati adeguati gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2020. Continuano anche ad avere effetto le norme introdotte dalla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro che, tra l'altro, prevedono un contributo addizionale dell'1,40%, diretto a finanziare la Naspi, sui contratti a tempo determinato, contributo che viene rimborsato, in presenza di determinate condizioni, in caso di conversione del contratto in tempo indeterminato (rif. Circolare INPS n. 25/2013). Di conseguenza, le tabelle dei contributi dei lavoratori domestici a partire dal 2013 distinguono tra contributi dovuti in caso di contratto a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato.

Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi, il quale a sua volta è ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e tra i parenti o affini entro il terzo grado conviventi laddove riconosciuto dalla legge.

### Importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

2020 - Aliquote senza contributo addizionale – contratti a tempo indeterminato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo Cuaf	Senza Cuaf
fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43 (0,36)*	€ 1,44 (0,36)
oltre € 8,10	€ 8,10	€ 1,62 (0,41)	€ 1,63 (0,41)
fino a € 9,86			
oltre € 9,86	€ 9,86	€ 1,97 (0,49)	€ 1,98(0,49)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,22	€ 1,04 (0,26)	€ 1,05 (0,26)

\*La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

12 Vedi circolari Inps n. 9/2020 e n. 46/2020

2020 - Aliquote con contributo addizionale – contratti a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo Cuaf	Senza Cuaf
fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53 (0,36)*	€ 1,54 (0,36)
oltre € 8,10	€ 8,10	€ 1,73 (0,41)	€ 1,74(0,41)
fino a € 9,86			
oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11 (0,49)	€ 2,12 (0,49)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,22	€ 1,12 (0,26)	€ 1,12 (0,26)

### 1.5 Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Anche ai lavoratori dello spettacolo si applicano le disposizioni in materia di minimale contributivo e massimali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti (vedi paragrafo 1.3), quindi per l'anno 2020 il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'assolvimento degli obblighi contributivi, è confermato pari a 48,74 € salvo migliori condizioni fissate da CCL.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995 oppure che hanno optato per il sistema contributivo è pari a 103.055,00 € mentre l'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari all'1% (prevista dall'art. 3 ter del decreto legge n.384/1992 convertito nella legge n. 438/1992) si applica per la parte di retribuzione eccedente 47.379,00 € annui ed entro il limite di 103.055,00.

Il contributo di solidarietà previsto dall'art. 1 commi 8 e 14 del d.lgs. 182/1997 nella misura del 2,5% a carico del lavoratore e del 2,5% a carico del datore di lavoro, si applica per l'anno 2020 per la parte di retribuzione eccedente 103.055,00 € e i massimali di retribuzione giornaliera sotto indicati.

Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 è previsto un massimale giornaliero che nel 2020 è pari a 751,00 € e che da luogo all'accredito delle seguenti giornate di contribuzione:

Fasce di retribuzione giornaliera	Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da € 751,00 a € 1.502,00	751,00	1
da € 1.511,01 a € 3.755,00	1.502,00	2
da € 3.755,01 a 6.008,00,00	2.253,00	3
da € 5.008,01 a € 8.261,00	3.004,00	4
da € 8.261,01 a € 10.514,00	3.755,00	5
da € 10.514,01 a € 13.518,00	4.506,00	6
da € 13.518,01 € 16.522,00	5.257,00	7
da € 16.522,01 in poi	6.008,00	8

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 152,00 € e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo alle sopra indicate fasce di retribuzione giornaliera.

Le aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo per l'anno 2020 sono le seguenti:

**Tabella 1**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive %		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995	C3	020			
			23,81	9,19	33,00
Già iscritti alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995	Y3	020	23,81	9,19	33,00

Per i tescorei e i ballerini iscritti all'ENPALS dopo il 31/12/1995 è prevista un'aliquota maggiorata come indicato nella tabella 2

**Tabella 2**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive %		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Tescorei/ballerini iscritti all'Enpals dopo il 31/12/1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie.	R3	020			
			25,81	9,89	35,70

Tersicorei/ballerini iscritti all'Enpals dopo il 31/12/1995 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie.	X3	020	25,81	9,89	35,70
---	----	-----	-------	------	-------

In caso di rapporti di lavoro agevolati (codici CS, C,F, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI) per i quali la normativa stabilisca che la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, per il datore di lavoro l'aliquota è pari al 10%, fermo restando la quota dovuta dal lavoratore.

Anche per gli **sportivi professionisti** iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 103.055,00 €.

Il contributo di solidarietà previsto dall'art. 1 commi 3 e 4 del d.lgs. 166/1997 è dovuto per la parte di retribuzione annua che eccede i 103.055,00 € e fino all'importo annuo di 751.278,00 € tale contributo è pari a 3,1% di cui 2,1% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore.

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua che eccede 47.379,00 € (rapportato a 12 mesi è pari a 3.929,00) fino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 103.055,00 €.

Per gli **sportivi professionisti** già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 31/12/1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 330,00 € e il contributo di solidarietà di cui al citato art. 1 commi 3 e 4 d.lgs. 166/1997 nel 2020 pari a 3,1% (2,1% in carico al lavoratore e 1% in carico al datore di lavoro) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede 330,00 € fino all'importo giornaliero di 2.408,00 €.

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede 152,00 € e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile di 330,00 €.

Le aliquote contributive per l'anno 2020 degli sportivi professionisti sono:

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive %		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Isritti alla previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995	T	020	23,81	9,19	33,00

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive %		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Già iscritti alla previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	Z	020	23,81	9,19	33,00

In caso di rapporti di lavoro agevolati (codici CS, C,F, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI) per i quali la normativa stabilisca che la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, per il datore di lavoro l'aliquota è pari al 10%, fermo restando la quota dovuta dal lavoratore.

### 1.6 Lavoratori parasubordinati

Le aliquote contributive e di computo degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge n. 335/1995 sono state progressivamente elevate nel corso degli anni. L'aumento previsto dalla legge n. 92/2012 è stato ulteriormente modificato dalla legge n. 134/2012. Con la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) sono state previste nuove modifiche e quindi per effetto dell'art. 1 comma 491 è stata stabilita l'accelerazione dell'aumento dell'aliquota di finanziamento e computo degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1996 già assicurati ad altra gestione obbligatoria (vedi tabella successiva).

Per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla citata gestione separata in via esclusiva cioè non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati la storia delle aliquote contributive e di computo è piuttosto contorta negli ultimi anni. Nel 2014, questi lavoratori, hanno visto il blocco dell'aliquota contributiva al 27%, (art. 1 comma 744). La legge n. 11/2015 di conversione del decreto legge mille proroghe n. 192/2014 (articolo 10 bis) ha poi modificato l'articolo 1 comma 744 della legge 147/2013 prevedendo che per i titolari di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS nel 2015 l'aliquota previdenziale sia pari al 27%, 28% nel 2016, del 29% nel 2017. Tuttavia, con la legge 208/2015 art. 1 comma 203 il blocco della aliquota al 27% per questi lavoratori è stato confermato anche nel 2016. Infine, la legge 232/2016 ha previsto dal 2017 la riduzione dei contributi al 25%.

Le aliquote contributive di finanziamento oggi sono, quindi, quelle indicate nella seguente tabella e vengono differenziate a seconda che l'interessato sia iscritto alla sola gestione separata INPS oppure sia iscritto anche ad altra gestione obbligatoria. Nel primo caso è dovuto un contributo aggiuntivo dello 0,72% (previsto dall'art. 59 comma 16 della legge n. 449/1997) diretto a finanziare le prestazioni di maternità, assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e un ulteriore contributo dello 0,51% per i soli collaboratori (cioè non liberi professionisti) diretto a finanziare la indennità di disoccupazione mensile (DIS COLL) introdotta in via sperimentale nel 2015, successivamente estesa e infine stabilizzata dalla legge n. 81/2017.

Anno	Aliquota per iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e assimilati in %		Aliquota per liberi professionisti (partita IVA) iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS in %		Aliquota per iscritti anche ad altra gestione previdenziale obbligatoria in %
2013	27	+0,72	27	+0,72	20
2014	28	+0,72	27	+0,72	22
2015	30	+0,72	27	+0,72	23,5
2016	31	+0,72	27	+0,72	24
2017	32	+0,72	25	+0,72	24
2018/2020	33	+0,72 +0,51 per la DIS- COLL	25	+0,72	24

Le sopracitate aliquote si applicano fino al massimale annuo di reddito dell'iscritto alla gestione separata che per il 2019 è pari a: 103.055,00 €.

Il minimale di reddito per ottenere l'accredito contributivo dell'intero anno è 15.953,00 € annuale.

Nel caso in cui alla fine dell'anno il minimale non sia raggiunto, si procede ad una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Nella seguente tabella il riepilogo dei minimali contribuiti. **Di seguito si riepilogano gli importi per gli Iscritti alla gestione art. 2 c. 26 legge 335/1995**

2020	Aliquota ctb	Minimale annuo reddito per accredito contributivo	Contributo annuale	Ripartizione aliquota	Aliquota di computo	Massimale annuo di reddito per iscritti dopo il 31/12/1995
Iscritti <b>non</b> assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria collaboratori	33,72%	15.953,00 €	5.379,35€ (5.264,52€ a fini pensionistici)	collaboratore 1/3 committente 2/3 associato 45% associante 55%	33%	103.055,00 €
Iscritti <b>non</b> assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria collaboratori cui si applica anche aliquota 0,51% per DIS-COLL	34,23%	15.953,00	5.460,71 € (5.264,52 a fini pensionistici)	collaboratore 1/3 committente 2/3 associato 45% associante 55%	33%	103.055,00 €€
Iscritti <b>non</b> assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria liberi professionisti	25,72%	15.953,00 €	4.103,11 € (3.888,25 a fini pensionistici)	Totalmente in carico al professionista, con possibilità di rivalsa del 4% sul committente	25%	103.055,00 €€
Iscritti <b>assicurati anche</b> ad altra forma di previdenza obbligatoria	24%	15.953,00 €	3.828,72 €	collaboratore 1/3 committente 2/3 associato 45% associante 55%	24%	103.055 €€

I compensi dei collaboratori sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e si applica l'art. 51 comma 1 TUIR in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Il versamento contributivo segue il principio di cassa per cui bisogna fare riferimento al reddito dell'anno in cui il compenso è effettivamente percepito anche se si riferisce ad attività svolta in altro anno solare. Ciò ha evidentemente importanti effetti sull'accesso alle prestazioni previdenziali.

## 1.7 Artigiani e commercianti

L'articolo 24 comma 22 della legge 214/2011 ha previsto un aumento delle aliquote contributive, sia di finanziamento che di computo, per gli artigiani e i commercianti a partire dal 2012 in misura pari all'1,3% nel 2012 e di un ulteriore 0,45% annui per gli anni successivi fino a raggiungere il 24%.

L'aliquota è ridotta del 50% per gli artigiani e commercianti con un'età superiore a 65 anni già pensionati presso le gestioni dell'INPS.

I coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni continuano a godere delle agevolazioni stabilite dalla legge n. 233/1990 art. 1 c. 2.

Deve, inoltre, essere versato un ulteriore contributo per prestazioni di maternità nella misura dello 0,62% mensile.

Per i soli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, alla aliquota prevista deve essere sommata un'aliquota aggiuntiva dello 0,09% come stabilito dall'art. 5 d.lgs. 207/1996 utile ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale e il contributo è stato prorogato fino al 31/12/2014.

Per il 2020 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS per gli esercenti attività artigiane e commerciali è pari a 15.953,00 € mentre il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a 47.379,00 €. Le aliquote e gli importi contributivi minimi del 2020 per gli scaglioni di reddito fino a 47.379,00 € sono quindi i seguenti:

	Artigiani			Commercianti		
	Aliquota Ctb	Importo Ctb annuale	Importo Ctb mensile	Aliquota Ctb	Importo Ctb annuale	Importo Ctb mensile
<b>Titolari di qualsiasi età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni</b>	24,00 %	3.836,16 (3.828,72 +7,44 maternità)	319,68 (319,06+0,62 maternità)	24,09%	3.850,52 (3.843,08+7,44 maternità)	320,88 (320,26+0,62 maternità)
<b>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni</b>	21,90%	3.501,15 (3.493,71+7,44 maternità)	291,76 (291,14 +0,62 maternità)	21,99%	3.515,50, (3.508,06+7,44 maternità)	292,96 (292,34+0,62 maternità)

13

Per i redditi superiori a 47.379,00 € è confermato l'aumento dell'1% dell'aliquota, ai sensi dell'art. 3 ter legge 438/1992.

Negli ultimi anni è stato introdotto a certe condizioni un regime contributivo agevolato per gli esercenti attività di impresa che accedano al regime fiscale agevolato, la normativa negli anni è stata modificata<sup>13</sup>. Per i dettagli si rinvia alla circolare n. 35/2016, limitandoci a segnalare che "la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%. Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento". Queste disposizioni non sono state modificate, quindi si considerano in vigore anche nel 2020.

Per quanto riguarda il massimale di reddito imponibile per il 2020, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con decorrenza o anzianità contributiva precedente il 1996 è pari a 78.975,00 €; per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con decorrenza successiva al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva precedente è pari a 103.055,00 € e non è frazionabile a mese.

Secondo la previsione della legge n. 438/1992 il contributo obbligatorio dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati a fini IRPEF ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi per i contributi per l'anno 2020 ci si riferirà al reddito del 2020 da comunicare del fisco nel 2021).

Quando la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2020 è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito e, pertanto, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale invalidità, vecchiaia e superstiti calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità pari a 0,62% mensili.

## 1.8 Le altre tipologie di contributi

Oltre ai contributi obbligatori, il nostro sistema previdenziale conosce altre forme di contribuzione. In questo paragrafo accenneremo a contributi figurativi, volontari e contributi per riscatto.

### I contributi figurativi

Si tratta sostanzialmente di contributi "virtuali" per i quali non è previsto un versamento a carico del lavoratore e del datore di lavoro ma il cui onere economico è sostenuto dallo Stato e quindi, in ultima analisi, dalla collettività. La contribuzione figurativa è prevista in relazione ad eventi che la legge considera meritevoli di tutela e l'accredito può

<sup>13</sup> Vedi art. 1 commi da 76 a 84 della legge 190/2014, e art. 1 commi 54 ess. Vedi anche art. 1 comma 111 della legge 208/2015.

avvenire a domanda dell'interessato oppure d'ufficio. In alcuni casi copre il periodo interamente scoperto, altre volte integra il periodo nel quale è prevista retribuzione ridotta, nell'ambito del lavoro agricolo può incrementare la contribuzione.

I contributi figurativi con accredito a domanda sono previsti per i periodi di:

- servizio militare;
- malattia e infortunio;
- assenza dal lavoro per donazione sangue;
- congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum);
- riposi giornalieri (ex permessi per allattamento);
- assenze dal lavoro per malattia del bambino;
- congedo per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
- congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l'assunzione di cariche sindacali.

L'accredito d'ufficio è previsto in caso di:

- in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- assunto con contratto di solidarietà;
- impegnato in lavori socialmente utili.
- di indennità di mobilità;
- di indennità di disoccupazione; Aspi, Mini Aspi, Naspi
- di assistenza antitubercolare a carico dell'Inps

Per poter attribuire un valore ai contributi figurativi, utili per raggiungere il diritto alla pensione e per determinarne l'ammontare seppure con alcuni limiti per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità o anticipata, si applica l'articolo 8 della legge n. 155/1981 che definisce i criteri del valore retributivo stabilendo che esso è "determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale". Nel caso in cui nell'anno solare "non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro". L'articolo 40 della legge n. 183/2010 ha stabilito, per gli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro (quindi ad esempio la maternità e non la disoccupazione) dopo il 31 dicembre 2004, che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente "è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento" e ha precisato che tale importo "deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".

Per quanto riguarda gli elementi retributivi da prendere a riferimento per il calcolo, come si può notare l'art. 8 della legge n. 155/1981 ha scelto una formulazione generica per quanto ampia; l'articolo 40 della legge n. 183/2010 precisa che si deve trattare di elementi retributivi ricorrenti e continuativi; mentre l'art. 2 comma 10 della legge n. 92/2012, nel combinato disposto con il comma 6 dell'art. 10, in riferimento al periodo di godimento dell'Aspi, non solo prende a riferimento la media delle retribuzioni imponibili degli ultimi 2 anni ma precisa che si considerano gli elementi continuativi, non continuativi e le mensilità aggiuntive e questa impostazione è stata confermata anche per la Naspi introdotta nel 2015. Questa breve ricostruzione normativa è necessaria per capire quanto delicato sia il tema della determinazione del valore della contribuzione figurativa. Sin da 1986 l'INPS, nell'individuare la retribuzione utile, prende in considerazione solo 12 mensilità escludendo quindi tredicesima, quattordicesima e le altre mensilità aggiuntive. A partire dalla sentenza n. 16313/2004 la Corte di Cassazione ha smentito l'orientamento dell'INPS riconoscendo al concetto di retribuzione imponibile un valore più ampio di quello civilistico e, quindi, ammettendo che il calcolo deve considerare anche tredicesima e quattordicesima. Pur risultando costantemente soccombente in giudizio l'INPS non ha tuttavia mutato orientamento poiché vi si oppongono, per ragioni di copertura finanziaria, i Ministeri Vigilanti del Lavoro e dell'Economia.

**I lavoratori, quindi, devono agire in giudizio se vogliono far valere il diritto al ricalcolo della pensione con la corretta valorizzazione della contribuzione figurativa.**

### **Contributi volontari**

I contributi volontari sono invece contributi effettivi pagati direttamente dal lavoratore interessato che abbia cessato o interrotto l'attività lavorativa con l'obiettivo di perfezionare il requisito necessario al raggiungimento del diritto a pensione oppure per incrementare l'importo del trattamento stesso. Da alcuni anni è prevista anche la possibilità di effettuare versamenti volontari in alcune situazioni di sospensione del rapporto di lavoro oppure nel caso di part-time. Inoltre, per l'attività di lavoro nel settore agricolo è possibile chiedere l'integrazione dei versamenti a determinate condizioni e

possono procedere ai versamenti volontari anche gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Non è possibile fare i versamenti volontari se si gode già di un trattamento pensionistico.

La legge richiede alcuni requisiti per consentire il versamento volontario dei contributi, vale a dire:

- **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- oppure**

- **almeno 3 anni** di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Nel caso di **versamenti volontari presso la gestione separata INPS art. 2 comma 26 legge n. 335/1995** i requisiti sono più bassi ma devono essere raggiunti nella sola gestione separata:

- **almeno un anno** di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- in alternativa, a partire dal 1.1.2001 **cinque anni complessivi** di contribuzione.

I requisiti contributivi richiesti devono essere perfezionati con contribuzione effettiva è quindi esclusa la contribuzione figurativa.

La domanda si presenta all'INPS in via telematica, anche tramite i patronati, e una volta verificati i requisiti l'Istituto di previdenza concederà l'autorizzazione ai versamenti volontari inviando un bollettino MAV di pagamento.

I versamenti volontari si versano solo per il futuro con scadenze trimestrali entro determinate date, fatta salva la possibilità di versare 6 mesi arretrati, precedenti la domanda, se non già coperti da contributi. I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

Per quanto riguarda l'importo da pagare, **per i lavoratori dipendenti**, si prendono a riferimento le retribuzioni riferite alla media delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. **Per i lavoratori autonomi**, l'importo è determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Mentre, per i coltivatori diretti l'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. A questi parametri retributivi e reddituali si applicheranno le aliquote contributive previste (vedi circolari INPS n. 56/2013, n. 101/2013).

L'onere dei versamenti volontari è deducibile in sede di dichiarazione fiscale.

### I riscatti contributivi

Si tratta di contributi effettivi, versati dal lavoratore per coprire periodi scoperti da contribuzione per varie ragioni. Comportano quindi il pagamento di un onere.

Il riscatto è ammesso per:

- i periodi in cui non sono stati versati contributi obbligatori che però siano oramai prescritti. E' necessario produrre documentazione avente data certa che provi la sussistenza del rapporto di lavoro e altri elementi che attestino la continuità del rapporto;
- il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- l'attività lavorativa svolta all'estero in Paesi non convenzionati;
- il congedo parentale che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- gli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari;
- l'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996 nel limite di 3 anni e, fino al 2021, i periodi di "scopertura contributiva" successivi al 1995 nel limite di 5 anni (nuova forma di riscatto di carattere sperimentale introdotta dall'art. 20 del decreto legge 4/2019 convertito nella legge 26/2019);
- periodi di lavoro svolto con contratto part-time;
- i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- i periodi di servizio civile volontario svolti dal 1/1/2009
- altri periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Nel corso degli anni le possibilità di riscatto dei periodi di studio sono state modulate: è stata introdotta la possibilità di riscatto in caso di inoccupazione (legge 247/2007,) ed stato previsto dal decreto-legge 4/2019 convertito in legge 26/2019 il riscatto con onere agevolato per i periodi che ricadono nel sistema contributivo<sup>14</sup>. Il decreto-legge 4/2019 ha anche previsto la possibilità di riscattare, per chi ha contributi dal 1996 in poi, al massimo 5 anni periodi privi di contribuzione che si collocano tra il 1996 e il 2019, l'onere è deducibile nella misura del 50%. La domanda per questo tipo di riscatto deve essere presentata entro il 31/12/2021.

La domanda di riscatto si presenta all'INPS, anche tramite i patronati, e l'Istituto di previdenza comunica l'accoglimento e l'onere di riscatto nonché i termini del pagamento in unica soluzione o rateale. Tali termini devono essere rigorosamente

<sup>14</sup> Circolare n. 6/2020.

rispettati altrimenti il mancato pagamento può essere considerato rinuncia o, a determinate condizioni, nuova domanda. I contributi versati a titolo di riscatto sono deducibili in sede di dichiarazione fiscale. Questi contributi sono utili per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali, sono utili per accertare il diritto ai versamenti volontari, per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità e anticipata. Laddove la legge richieda l'ulteriore requisito della "effettiva attività lavorativa" bisogna verificare l'orientamento dell'INPS poiché in tal caso alcune forme di riscatto potrebbero non essere utili.

I contributi da riscatto si collocano nel momento storico cui si riferisce il periodo oggetto di riscatto, di conseguenza la determinazione dell'onere varia a seconda che il periodo sia utilizzabile nel calcolo pensionistico con il metodo retributivo oppure contributivo anche se è determinante l'età, la retribuzione/reddito e l'anzianità contributiva raggiunti al momento della domanda. La determinazione dell'onere segue un procedimento piuttosto complesso per cui è opportuno fare riferimento ai patronati per un'adeguata consulenza. Da segnalare che è ammesso anche in riscatto parziale.

### **1.9 La ricongiunzione dei contributi**

Con la ricongiunzione si riuniscono in un'unica gestione i contributi presenti in diverse gestioni previdenziali per ottenere un'unica pensione in quel fondo. Possono presentare la domanda l'assicurato o i suoi superstiti e la ricongiunzione deve comprendere tutti i periodi di contribuzione, in sostanza non è ammessa la ricongiunzione parziale. La ricongiunzione è disciplinata dalla legge n. 29/1979 e dalla legge n. 45/1990. La legge n. 29/1979 ha subito alcune modifiche per effetto della legge n. 122/2010 le cui conseguenze state parzialmente mitigate della legge n. 228/2013.

In base alla legge n. 29/79 la ricongiunzione può avvenire verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 1) oppure verso fondi diversi (art.2).

**La ricongiunzione legge n. 29/1979 articolo 1** permette di trasferire la contribuzione di ex INPDAP, Fondi speciali, ex Ipost verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Fino al 30/6/2010 questa operazione era gratuita, dal 1/7/2010 la ricongiunzione è diventata onerosa. In considerazione dei numerosi problemi sorti a seguito di tale modifica normativa è intervenuto l'articolo 1 commi da 238 a 249 della legge n. 228/2013 che ha introdotto una nuova forma di cumulo contributivo.

La ricongiunzione ex art. 1 legge 29/1979 dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (ad eccezione della gestione separata dei parasubordinati per la quale non è ammessa la ricongiunzione) al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha, invece, sempre comportato un onere per il richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente oppure in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

**La ricongiunzione legge n. 29/1979 articolo 2** è consentita a chi faccia valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, oppure in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta, oppure nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps per spostare detta contribuzione nella gestione, diversa (ad esempio verso ex INPDAP), in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questa ricongiunzione è onerosa. Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'art.1.

**Ricongiunzione legge n. 45/1990:** disciplina invece la ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso le casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, oppure presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Prima dell'età pensionabile si può ricongiungere solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche questo tipo di ricongiunzione è onerosa.

La domanda di ricongiunzione si presenta all'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi. Può essere esercitata una sola volta. Può essere esercitata una seconda volta dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro oppure al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha avuto effetto la precedente ricongiunzione.

Per la determinazione dell'onere rilevano la retribuzione/reddito, età, anzianità contributiva e ammontare dei contributi al momento della domanda.

Nel provvedimento di accoglimento sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento che può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente. Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione. Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.

I contributi versati per il pagamento della ricongiunzione sono deducibili in sede di dichiarazione fiscale.

**N.B. . A causa dell'emergenza Covid-19, il decreto legge n. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS e INAIL dal 23 febbraio al**

**1 giugno 2020, di conseguenza anche i termini per l'accettazione degli oneri di riscatto e ricongiunzione in scadenza in questo periodo sono stati sospesi per riprendere per la parte residua alla fine dell'emergenza<sup>15</sup>**

### **1.10 Totalizzazione e cumuli contributivi**

Esistono varie modalità con le quali sommare i vari periodi contributivi afferenti a diverse gestioni senza doverli trasferire in una sola gestione. La sommatoria dei vari periodi consente di arrivare ad ottenere le prestazioni previdenziali, sebbene, talvolta, con alcune differenze rispetto alle regole generali per quanto riguarda i requisiti di accesso alla pensione oppure alle modalità di calcolo. Vista l'estrema complessità della materia si rinvia alla consulenza del Patronato INAS per valutare quali opportunità possono offrire le diverse norme poiché in questa sede ci si limiterà solo ad alcuni cenni molto generali.

**Totalizzazione:** è disciplinata dal decreto legislativo n. 42/2006. Per effetto dell'applicazione dell'incremento del requisito per effetto della variazione dell'aspettativa di vita oggi consente di ottenere una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni (per uomini e donne) oppure una pensione anticipata con un totale di 41 anni di contributi. Per riscuotere la prestazione è necessario rispettare anche la "finestra" mobile di 18 mesi nel caso della vecchiaia e di 21 mesi nel caso dell'anticipata. E' possibile ottenere anche la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti. Il calcolo della pensione avverrà per lo più con il metodo di calcolo contributivo. La scelta della totalizzazione dei contributi viene effettuata al momento della domanda di pensione.

**Cumulo contributivo per i lavoratori autonomi:** è previsto dall'art. 16 della legge n. 233/1990. I lavoratori iscritti in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) possono cumulare la contribuzione versata nelle medesime gestioni oppure nell'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. L'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata secondo le regole delle gestioni dei lavoratori autonomi e dalla quota di pensione calcolata con le regole della gestione dei lavoratori dipendenti. Il requisito a pensione (vedi età) si raggiunge con le regole dei lavoratori autonomi.

**Cumulo introdotto dalla legge 228/2013 e ampliato con la legge 232/2016:** l'art. 1 commi 239 e ss. della legge n. 228/2012 ha previsto una nuova fattispecie di cumulo per tentare di risolvere i problemi derivanti dall'introduzione dell'onerosità dell'art. 1 della legge n. 29/1979. La legge 232/2016, sulla base di quanto previsto nel verbale di accordo sulle pensioni firmato tra Governo e Sindacati il 28 settembre 2016 ha esteso la possibilità di utilizzarlo. Di conseguenza, dal 2017 i lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1996 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 (casce professionali) che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di tali gestioni, hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un'unica pensione. Il precedente limite che imponeva di non essere neppure in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico è stato eliminato. Le prestazioni ottenibili con tale cumulo gratuito sono oggi: la pensione di vecchiaia in base ai requisiti previsti dalla legge 214/2011, la pensione anticipata di cui all'art. 24 c. 10 legge 214/2011 (compresa la pensione per i lavoratori precoci di cui parleremo successivamente), la pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 222/1984, la pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.<sup>16</sup>

**Computo nella gestione separata:** è disciplinato dall'art. 3 DM n. 282 del 2 maggio 1996 e prevede la possibilità per gli iscritti alla gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995 che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima e le gestioni speciali dei lavoratori di chiedere - nell'ambito della gestione separata - il computo di questi periodi contributivi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 vale a dire in presenza di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 anni a partire dal 1/1/1996.

### **2. Calcolo della pensione nel metodo contributivo e misto**

Come è noto, la legge n. 335/1995 ha introdotto nel nostro sistema previdenziale il calcolo della pensione con il metodo contributivo dal 1 gennaio 1996. Con il comma 2 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 il metodo di calcolo contributivo è stato esteso a tutti per le anzianità contributive a far data dal 1 gennaio 2012.

Il sistema contributivo, in uso anche in altri paesi europei, prevede un maggiore equilibrio, rispetto al sistema retributivo, tra i contributi versati e la prestazione erogata, purtroppo ciò comporta la pesante conseguenza che il sistema contributivo fotografa in modo spietato la vita lavorativa e quindi previdenziale dei lavoratori per cui i periodi di bassa retribuzione e contribuzione e i periodi di non occupazione producono effetti particolarmente negativi sul calcolo.

In ogni caso, non si intacca il principio della "ripartizione" per cui i contributi oggi versati vengono utilizzati per erogare le prestazioni pensionistiche di chi già oggi gode del trattamento.

Il principio di ripartizione sostiene il più generale principio di solidarietà: nel sistema di previdenza di primo pilastro assistiamo ormai a una forte solidarietà generazionale dei giovani (che versano i contributi) nei confronti dei più anziani (che ricevono le pensioni).

<sup>15</sup> Vedi circolare INPS n. 50/2020

<sup>16</sup> Per i dettagli applicativi, anche molto complessi, si vedano le circolari INPS n. 60/2017 e n. 140/2017.

Tale impianto, se certamente da un lato deve essere difeso perché sviluppatosi nell'ambito delle conquiste dei lavoratori degli anni cinquanta e sessanta per rispondere all'esigenza di attribuire prestazioni pensionistiche adeguate ad un tenore di vita dignitoso, dall'altro mostra da alcuni anni limiti evidenti a causa della profonde modifiche del mercato del lavoro e della realtà demografica e produttiva del paese. Si pone, quindi, oggi con urgenza, il tema dell'adeguatezza delle prestazioni future dei giovani che attualmente finanziano con la propria contribuzione le pensioni in essere (si pensi solo agli attivi di bilancio della gestione separata dell'INPS alla quale sono iscritti i cosiddetti "parasubordinati" che compensano perdite, anche notevolissime, di altre gestioni) e verso i quali, invece, i meccanismi di solidarietà saranno assai più deboli al momento in cui essi stessi accederanno alla pensione.

Bisogna segnalare che il sistema contributivo prevede per il calcolo della prestazione l'applicazione di coefficienti di trasformazione legati alla speranza di vita e al tasso di variazione del PIL rispetto all'andamento dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale. Inoltre, il tasso annuo di capitalizzazione con il quale si rivaluta il montante contributivo è dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall'ISTAT in riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Di conseguenza se il Pil non cresce o cala, l'effetto negativo si abbatte anche sull'importo delle pensioni.

La legge 335/1995 stabiliva la **revisione dei coefficienti di trasformazione** dopo dieci anni (il sistema contributivo infatti impone una periodica "manutenzione" degli stessi). L'adeguamento dei coefficienti è intervenuto, però, solo il 1 gennaio 2010 per effetto della legge n. 247/2007 senza, tuttavia, il previsto confronto con le parti sociali. Successivamente il combinato disposto del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e della legge n. 214/2011 ha previsto una revisione periodica triennale fino al 2019, e successivamente biennale di fatto automatica. Alle stesse scadenze è previsto anche il calcolo della variazione della speranza di vita per l'adeguamento dei requisiti alla pensione. *La periodica revisione "in peius" dei coefficienti di trasformazione sull'intero montante maturato (e non solo pro-quota) presenta alcuni problemi. Il primo è l'effetto paradossale di disincentivare la permanenza al lavoro nel momento in cui, andando in pensione ad una età più elevata, la revisione nel frattempo intervenuta determina la riduzione del coefficiente applicabile. Il secondo problema è, come sopra accennato, quello dell'adeguatezza delle prestazioni soprattutto per coloro che hanno avuto carriere lavorative discontinue e con basse retribuzioni. Ciò pone sempre più in risalto l'esigenza da un lato, di prevedere una pensione contributiva di garanzia in presenza di determinate condizioni e dall'altro l'importanza rilanciare la previdenza complementare e informare e formare i lavoratori, in particolare i giovani, sulla necessità di crearsi una rendita pensionistica a capitalizzazione integrativa rispetto alla pensione pubblica. Questa esigenza sussiste anche a fronte dell'eccezionale innalzamento dell'età pensionabile delle pensioni di primo pilastro di fronte del quale si potrebbe essere tentati di affermare che integrare la pensione sia ormai inutile. In realtà la previdenza complementare rimane importante a fronte della sempre maggiore incertezza della continuità lavorativa fino al pensionamento ed è necessario riflettere sul nuovo ruolo che i fondi pensione complementare possono giocare come strumenti di integrazione al reddito in contesti come la discontinuità del lavoro. In questa direzione è orientato un provvedimento come la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) introdotta nell'ordinamento negli ultimi anni.*

## 2.1 Metodo contributivo

Il metodo di calcolo contributivo si applica:

- ✓ a coloro che possono far valere anzianità assicurative solo dal 1 gennaio 1996;
- ✓ a coloro che optano per il sistema contributivo potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 anni nel sistema contributivo e cioè dal 1 gennaio 1996.

Il limite previsto dalla legge alla possibilità di opzione si rivela dannoso per coloro che, in presenza di pochi anni di contribuzione, non possono far valere almeno 5 anni di contributi dal 1996 in poi, i quali, pertanto, non possono né accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema misto (sono necessari almeno 20 anni di contribuzione) né alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo proprio perché ad essi è inibita l'opzione<sup>17</sup>.

Questa tipologia di assicurati è definita "silente" dal momento che il patrimonio contributivo di cui dispongono non può essere utilizzato per ottenere una prestazione previdenziale. Essi potranno (sempre che le condizioni reddituali lo consentano) solo accedere alle prestazioni assistenziali come l'assegno sociale a carico della fiscalità generale. *Non condividiamo questa scelta legislativa.*

Il sistema di calcolo contributivo prevede che vengano presi in considerazione tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa, siano essi contributi obbligatori, figurativi, da riscatto o versamenti volontari.

Il montante contributivo, determinato dalla somma dei contributi di ciascun anno rivalutata al 31 dicembre - con esclusione della contribuzione dello stesso anno - al tasso di capitalizzazione (determinato dalla variazione media del PIL nominale del quinquennio precedente l'anno da rivalutare) viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età.

Le aliquote di computo per determinare il montante contributivo al netto della rivalutazione in sintesi sono:

- 33% per i lavoratori dipendenti
- 24% per i lavoratori autonomi, (per dettagli vedi paragrafo 1.7)
- 33% dal 2018 per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS art. 2 comma 26 legge 335/1995 e 25% per i liberi professionisti iscritti alla medesima gestione (vedi paragrafo 1.6).

*Il calcolo contributivo:*

*montante contributivo = somma retribuzioni pensionabili annuali rivalutate al 31 dicembre*

*x aliquota di computo*

*Il montante totale ottenuto si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.*

<sup>17</sup> Per i requisiti delle prestazioni pensionistiche nei due sistemi vedi capitolo 2.

**Coefficienti di trasformazione, valori percentuali%**

Età	Fino al 31/12/2009	Dal 1/1/2010 al 31/12/2012	Dal 1/1/2013 al 31/12/2015	Dal 1/1/2016 al 31/12/2018	Dal 1/1/2019 al 31/12/2020
57	4,720	4,419	4,304	4,246	4,200
58	4,860	4,538	4,416	4,354	4,304
59	5,006	4,664	4,535	4,468	4,414
60	5,163	4,798	4,661	4,589	4,532
61	5,334	4,940	4,796	4,719	4,657
62	5,514	5,093	4,940	4,856	4,790
63	5,706	5,257	5,094	5,002	4,932
64	5,911	5,432	5,259	5,159	5,083
65	6,136	5,620	5,435	5,326	5,245
66	---	---	5,624	5,506	5,419
67	---	---	5,826	5,700	5,604
68	---	---	6,046	5,910	5,804
69	---	---	6,283	6,135	6,021
70	---	---	6,541	6,378	6,257
71					6,513

\*I coefficienti 2019-2020 sono stati definiti con decreto Ministero del lavoro del 15 maggio 2018

**Esempio:** Maria è dipendente settore privato, anni 67, ha un montante contributivo pari a 300.000 euro (che comprende la quota accantonata derivante dall'aliquota di computo del 33% dell'imponibile a fini contributivi comprensiva della prevista rivalutazione). A quanto ammontava la sua pensione interamente calcolata con il metodo contributivo nel 2015?  $300.000 \times 5,826\% = 17.478$  euro lordi annui, vale a dire **1.344,46** euro lordi mensili. E ipotizzando parità di condizioni (montante ed età) nel 2020?  $300.000 \times 5,604\% = 16.812$  cioè al mese 1.293,23€ lordi.

**Note:**

- Il tasso di capitalizzazione del montante contributivo nel 2014 è risultato per la prima volta negativo a causa del perdurare della crisi economica. Per evitare il depauperamento delle prestazioni pensionistiche, con il decreto legge 65/2015 convertito nella legge 109/2015 si è previsto che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non possa essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. La norma aveva altresì previsto che in fase di prima applicazione non di facesse luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.
- Data l'insufficiente ripresa, la legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) aveva spostato al 2017 il recupero. Tuttavia, il valore definitivo di perequazione del 2016 e il valore provvisorio per il 2017 sono stati entrambi certificati pari allo 0,0%. Di conseguenza, la legge di conversione del decreto mille proroghe (legge n. 19/2017 art. 3 commi sexies e septies) ha differito di un altro anno tale conguaglio negativo, spostandolo al 1 gennaio 2018. Per il 2018 il valore provvisorio della rivalutazione è 1,1%.
- Il coefficiente di trasformazione dei 57 anni si applica anche nei casi di: pensione con 40 anni di contributi per un soggetto che abbia meno di 57 anni di età; pensione ai superstiti se il dante causa aveva meno di 57 anni; assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni;
- Per le lavoratrici madri il coefficiente relativo all'età viene aumentato di 1 anno in presenza di 1 o 2 figli, di 2 anni in presenza di 3 o più figli<sup>18</sup>;
- Per i lavoratori occupati in attività usuranti il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età maggiorato di 1 anno ogni 6 di attività usurante<sup>19</sup>;
- Per le pensioni calcolate con il sistema contributivo non è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

**2.2 Metodo retributivo**

Il sistema di calcolo retributivo/reddituale si applicava interamente, secondo quanto previsto dalla legge 335/1995, a tutti coloro che potevano far valere almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Per effetto dell'innovazione introdotta dall'articolo 24 comma 2 della legge 214/2011, anche i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 che andranno in pensione dopo il 31/12/2011 avranno, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1/1/2012, il calcolo "pro-quota" della pensione con il metodo contributivo.

Con il metodo di calcolo retributivo si prende in considerazione la retribuzione (lavoratori dipendenti) o il reddito (lavoratori autonomi) moltiplicati per una percentuale di rendimento. Tale percentuale è pari al 2% all'anno per i lavoratori del settore privato per i quali possono essere presi in considerazione al massimo 40 anni di contributi. Oltre un determinato reddito tale percentuale si riduce secondo quanto indicato nella seguente tabella.

<sup>18</sup> Questa previsione è alternativa alla possibilità per le lavoratrici madri che hanno diritto al calcolo contributivo di anticipare il requisito anagrafico di 4 mesi per ogni figlio nel massimo di 12 mesi.

<sup>19</sup> Il decreto legislativo n. 67/2011 ha disciplinato i benefici previdenziali per chi svolge attività particolarmente faticosa e pesante, dando attuazione alla delega contenuta nella legge 183/2010.

<b>Anzianità maturate al 31 dicembre 1992</b>		<b>Anzianità maturate dal 1 gennaio 1993</b>	
<b>retribuzione</b>	<b>aliquota pensionistica</b>	<b>Retribuzione</b>	<b>aliquota pensionistica</b>
Fino a € 47.379,00	2%	Fino a € 47.379,00	2%
oltre € 47.379,00 a € 63.014,07	1,50%	oltre € 47.379,00 a € 63.014,07	1,60%
Oltre 63.014,07 € a € 78.649,14	1,25%	Oltre 63.014,07 € a € 78.649,14	1,35%
Oltre € 78.649,14	1%	Oltre € 78.649,14 A € 90.020,10	1,10%
-----	-----	Oltre € 90.020,10	0,90%

Per i lavoratori del settore pubblico le percentuali di rendimento sono diverse a seconda che si tratti di Stato o Enti locali.

Il periodo di riferimento per il calcolo della pensione con il metodo retributivo si distingue in due quote: quota A e quota B. Di seguito uno schema del funzionamento del calcolo retributivo.

Tipologia di lavoratore	Periodo di riferimento	
Lavoratori dipendenti privato	<b>Quota A</b> numero di contribuiti al 31/12/1992	Media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni
	<b>Quota B</b> numero di contribuiti successivi dal 1/1/1992 al 31/12/2011	Con meno di 15 anni di contribuiti al 31/12/1992: media delle retribuzioni dal 1/1/1993 al mese precedente la cessazione. Con almeno 15 anni di contribuiti al 31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (50% dei contribuiti dal 1/1/93 al 31/12/95 e 66,6% dal 1/1/1996 in poi)
Lavoratori pubblico impiego	<b>Quota A</b> numero di contribuiti al 31/12/1992	Ultima retribuzione (voci fisse e continuative) per aliquota di rendimento specifica (per gli statali retribuzione ultimo mese, per enti locali retribuzione ultimo anno)
	<b>Quota B</b> numero di contribuiti dal 1/1/1992 al 31/12/2011	Con meno di 15 anni di contribuiti al 31/12/1992: media delle retribuzioni dal 1/1/1993 al mese precedente la cessazione Con almeno 15 anni di contribuiti al 31/12/1995 media delle retribuzioni (50% dei contribuiti dal 1/1/93 al 31/12/95 e 66,6% dal 1/1/1996 alla cessazione)
Lavoratori autonomi	<b>Quota A</b> contribuiti al 31/12/1992	Media dei redditi da lavoro degli ultimi 10 anni
	<b>Quota B</b> contribuiti dal 1/1/1993 al 31/12/2011	Media dei redditi da lavoro degli ultimi 15 anni (66,6% dei contribuiti dal 1/1/1996 in poi)

Che cosa è la retribuzione pensionabile?

- **Nel settore privato** tutta la retribuzione è sottoposta a contribuzione salvo le voci espressamente escluse, quindi tutta la retribuzione su cui si pagano i contributi entra nel calcolo della pensione in quota A e quota B.
- **Nel settore pubblico**, fino al 1996 erano sottoposte a contribuzione solo le voci "fisse e continuative" che, pertanto rientrano in quota A, mentre non vi rientrano le voci accessorie. Nella quota B invece rientrano tutte le voci sia fisse sia accessorie.
- Nel settore pubblico il calcolo retributivo per lo Stato e e gli Enti locali presenta ulteriori differenze: aliquote di rendimento diverse che hanno subito riduzioni nel corso del tempo, maggiorazione del 18% della retribuzione base per lo Stato con esclusione dell'Indennità Integrativa Speciale e della tredicesima e voci accessorie considerate solo per la parte che supera il 18%.

Le retribuzioni e i redditi presi a riferimento per il calcolo della pensione vengono rivalutati:

- per la quota relativa all'anzianità maturata fino al 1992 si rivalutano i redditi di ciascun anno preso in considerazione, tranne quello della decorrenza della pensione e quello dell'anno precedente, sulla base della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT per le retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza;
- per la quota relativa alle anzianità dal 1993 in poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello della decorrenza della pensione e quello dell'anno precedente, in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso a riferimento.

### 2.3 Metodo misto

Per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214/2011 il metodo di calcolo retributivo "puro", conservato dalla legge n. 335/1995 per coloro che potessero far valere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 è stato superato per tutti i lavoratori che accedano alla pensione con anzianità contributive successive al 31/12/2011. Infatti, il comma 2 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo". Quindi a partire dal 2012 i metodi di calcolo delle pensioni sono i seguenti:

Contributi solo dal 1/1/1996 in poi	Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995	Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995
Metodo di calcolo contributivo "puro"	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Calcolo retributivo per le anzianità contributive fino al 31/12/2011</li> <li>➤ Calcolo contributivo per le anzianità dal 1/1/2012 in poi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Calcolo retributivo per le anzianità contributive fino al 31/12/1995</li> <li>➤ Calcolo contributivo per le anzianità dal 1/1/1996 in poi</li> </ul>

### 3. Requisiti e decorrenze delle pensioni dal 2012

Nel corso degli ultimi anni varie norme hanno modificato più volte la normativa previdenziale ma è in particolare l'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 (decreto Salva Italia) convertito nella legge n. 214/2011 ad aver sconvolto a partire dal 2012 il sistema delle regole pensionistiche sia spingendo sull'acceleratore di innovazioni già proposte poco tempo prima dal Governo Berlusconi (vedi l'adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita) sia superando istituti consolidati (come le pensioni di anzianità).

Nel marzo del 2019, tuttavia, è stato emanato il decreto legge 4/2019 convertito con modifiche nella legge n. 26/2019 che con cui sono state previste alcune importanti novità pensionistiche tra cui la norma sperimentale, fino al 2021, che consente di andare in pensione con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi (c.d. Quota 100) e il blocco dell'incremento dei requisiti alla pensione anticipata e alla pensione precoci fino al 2026.

Di conseguenza le opzioni con cui si può accedere alla pensione sono numerose ed è quindi molto importante verificare, con una puntuale, professionale e comunque non semplice consulenza specializzata, quale sia la scelta più conveniente.

Di seguito illustriamo innanzi tutto le regole introdotte dal Governo Monti a partire dal 2012 con le particolarità introdotte negli anni successivi e le novità del 2019, ma ricorderemo anche i requisiti pensionistici vigenti fino al 2011 utili per chi rientra nelle numerose deroghe.

**Per individuare il momento migliore per andare in pensione è indispensabile la consulenza individuale del Patronato INAS-CISL ([www.inas.it](http://www.inas.it)).**

La legge Fornero del 2011 aveva confermato l'applicazione del meccanismo di adeguamento alla variazione della speranza di vita calcolata appositamente dall'ISTAT già previsto dall'articolo 22 ter comma 2 legge n. 102/2009 e successive modifiche ai requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia e lo aveva esteso anche ai requisiti contributivi della pensione anticipata con oltre 41/42 anni di contributi. Con il citato decreto legge n. 4/2019 quest'ultima affermazione deve essere sfumata.

Ogni tre anni dal 2013 e ogni 2 anni dal 2019 l'ISTAT deve calcolare la variazione dell'aspettativa di vita della popolazione a 65 anni e un decreto del Ministero del lavoro rende noti l'incremento dei requisiti.

Con decreto del 6 dicembre 2011 il Ministero del lavoro ha quantificato in 3 mesi a far data dal 2013 l'aumento dei requisiti per la pensione di vecchiaia fino al 2015. Il decreto del 16 dicembre 2014 ha successivamente indicato in ulteriori 4 mesi la variazione dell'aspettativa di vita dal 2016 al 2018, quindi in questo periodo i requisiti pensionistici sono aumentati di 4 mesi (che vanno quindi ad aggiungersi ai 3 mesi già previsti dal 2013 al 2015) e il decreto ministeriale 5 dicembre 2017 ha stabilito in 5 mesi la variazione dell'aspettativa di vita che ha effetto sui requisiti pensionistici del 2019-2020. Nel periodo 2021-2022 i requisiti per la pensione non varieranno, come ha certificato il decreto del MEF del 5 novembre 2019 sulla base delle proiezioni Istat che hanno attestato la ulteriore variazione dell'aspettativa di vita pari a zero,

*A seguito del confronto tra Governo e Sindacati sviluppatosi nel corso del 2017 è stato previsto che nella valutazione delle variazioni dell'aspettativa di vita che incidono sui requisiti pensionistici a partire dal 2021 debbano essere prese in considerazione anche le variazioni negative e che l'incremento dei requisiti comunque non potrà superare i 3 mesi.*

In ogni caso, la riforma del 2011 prevedeva che dal 2021 per accedere alla pensione di vecchiaia **il requisito anagrafico non potesse essere inferiore**, per uomini e donne, **a 67 anni**. Questa previsione normativa in realtà è già stata superata dalla realtà poiché sin dal 2019 l'età per la pensione di vecchiaia è i 67 anni.

La variazione per aspettativa di vita nei termini descritti in ogni caso di applica anche a tutti i requisiti anagrafici diversi previsti dalle norme che derogano ai requisiti generali.

### 3.1 Pensione di vecchiaia

Dal 1 gennaio 2012 sono state abolite le cosiddette “finestre” e l’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia è stata elevata secondo la seguente tabella:

Lavoratori dipendenti iscritti all’AGO INPS e forme sostitutive; lavoratori e lavoratrici iscritti a forme esclusive (ex INPDAP, ex IPOST); Lavoratori iscritti alle gestioni speciali degli autonomi e alla gestione separata (parasubordinati)		Lavoratrici dipendenti iscritte all’AGO INPS e forme sostitutive		Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali autonomi e gestione separata (parasubordinati)	
Dal 1/1/2012 al 31/12/2012	66 anni	Dal 1/1/2012 al 31/12/2012	62 anni	Dal 1/1/2012 al 31/12/2012	63 e 6 mesi
Dal 1/1/2013 al 31/12/2015	66 anni e 3 mesi	Dal 1/1/2013 al 31/12/2013	62 anni e 3 mesi	Dal 1/1/2013 al 31/12/2013	63 e 9 mesi
		Dal 1/1/2014 al 31/12/2015	63 anni e 9 mesi	Dal 1/1/2014 al 31/12/2015	64 anni e 9 mesi
Dal 1/1/2016 al 31/12/2018	66 anni e 7 mesi	Dal 1/1/2016 al 31/12/2017	65 anni e 7 mesi	Dal 1/1/2016 al 31/12/2017	66 anni e 1 mese
		Dal 1/1/2018 al 31/12/2018	66 anni e 7 mesi	Dal 1/1/2018/ al 31/12/2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1/1/2019 al 31/12/2022	67 anni	Dal 1/1/2019	67 anni	Dal 1/1/2019	67 anni

Nel 2018 i requisiti anagrafici per le donne del settore privato sia dipendenti sia autonome si sono equiparati a quelli degli uomini. Per le lavoratrici del settore pubblico l’elevazione era stata già prevista da una disposizione del 2009 modificata nel 2010 (art. 22 ter comma 1 legge 102/2009) e quindi per esse l’equiparazione si è già raggiunta nel 2012.

Per ottenere la pensione sono necessari **almeno 20 anni di contributi**. Per raggiungere questo requisito sono utili i contributi obbligatori, volontari, da riscatto o figurativi di qualsiasi tipo.

#### Requisito economico aggiuntivo in caso di contributi solo dal 1 gennaio 1996 in poi.

Nel caso in cui risultino contributi solo a partire dal 1/1/1996 (cioè si rientri nel metodo di calcolo contributivo “puro”) viene richiesto anche un ulteriore requisito di carattere economico, infatti l’importo della pensione non deve essere inferiore ad un determinato importo “soglia” pari a 1,5 volte l’assegno sociale (per il 2020 l’importo soglia mensile è a € 690,42).

Di conseguenza, in questo caso per ottenere la pensione è necessario raggiungere il requisito anagrafico sopra indicato, il requisito contributivo di 20 anni e un importo minimo della pensione.

Nel caso in cui non si raggiunga tale limite economico, sarà possibile ottenere la pensione solo all’età di 71 anni (l’originario requisito di 70 anni è sottoposto ad incremento per aspettativa di vita) con 5 anni di contribuzione effettiva (cioè contribuzione obbligatoria, da riscatto e volontaria e quindi escludendo la contribuzione figurativa). Tuttavia, se prima del 1996 risultasse anche una sola settimana di contributi, la norma che consente la pensione a oltre 70 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva non è applicabile, neppure nel caso in cui si decidesse di optare per il calcolo della pensione interamente con il metodo contributivo come consentito dalla legge n.335/1995 art. 1 comma 23 perché per la legge n. 214/2011 in questo caso sono comunque necessari 20 anni di contributi.

**Per le pensioni liquidate interamente con il metodo di calcolo contributivo non è prevista l’integrazione al trattamento minimo** ma l’art. 3 comma 6 della legge 335/1995 stabilisce che agli effetti del conferimento dell’assegno sociale non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale. In sostanza, la titolarità della pensione contributiva eleva i limiti reddituali previsti per l’accesso all’assegno sociale.

#### 3.1.1 Pensione di vecchiaia per lavori gravosi e usuranti

La legge di bilancio per il 2018 (art. 1 commi 147 e ss. della legge 205/2017) ha previsto il blocco dell’incremento dell’età per effetto dell’aspettativa di vita per chi svolge 15 tipologie di attività gravose oppure per chi svolge attività usuranti come previste dal d.lgs. 67/2011. A fronte dell’aumento esponenziale dei requisiti pensionistici, è necessario prendere atto che i lavori non sono tutti uguali e, come alcuni studi stanno iniziando a rilevare, la tipologia di lavoro può pesantemente influenzare l’aspettativa di vita. Per approfondire il tema era stata prevista dalla legge l’attivazione di una specifica Commissione di studio che purtroppo è scaduta ancor prima di cominciare i lavori. La legge di Bilancio per il

2020<sup>20</sup> ha previsto la ricostituzione di questa Commissione e di quella per l'analisi e la classificazione della spesa previdenziale e assistenziale. Entrambe scadranno il 31 dicembre 2020.

Coloro che rientrano nelle tipologie di lavoro gravoso o usurante sotto elencate non hanno subito l'incremento di 5 mesi previsto in via generale per il periodo 2019-2020, quindi hanno cristallizzato l'età a 66 anni e 7 mesi dal 2019 al 2022 a condizione che possano però far valere almeno 30 anni di contributi. Inoltre è necessario che l'attività gravosa sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10, mentre il lavoro usurante è necessario che sia svolta per 7 anni, compreso l'anno di maturazione del requisito, negli ultimi 10 oppure per metà della vita lavorativa.

### LAVORI GRAVOSI

Le professioni indicate in elenco sono state specificate dal decreto ministeriale del 5-2-2018 in riferimento a specifici codici Istat.

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3. Conciatori di pelli e di pellicce;
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
9. Professori di scuola pre – primaria;
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
12. Operai dell'agricoltura, zootecnica, pesca
13. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in lato mare, dipendenti o soci di cooperative
14. Lavoratori settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro ad alte temperature non già ricomprese nel d.lgs. 67/2011
15. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne

### LAVORI USURANTI

**Secondo le definizioni previste dal d.lgs. 67/2011**

**Lavoratori di cui al all'articolo 2 del decreto Ministero del Lavoro del 19 Maggio 1999 (c.d.: "Decreto Salvi"):**

- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentali
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

**Lavoratori notturni** che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:

- lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

**Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena"**, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

<sup>20</sup> Legge n. 160/2020 art. 1 commi 474-475.

**Conducenti di veicoli pesanti**, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

### 3.2 La pensione anticipata

La legge Fornero ha abolito le pensioni di anzianità ma ha prevede due tipi di pensione anticipata rispetto ai requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia, di conseguenza il diritto si può ottenere anche in presenza di un certo numero di anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica<sup>21</sup>. Più recentemente, l'articolo 15 del decreto legge n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019 ha stabilito che i requisiti per la pensione anticipata non siano incrementati per effetto della variazione per aspettativa di vita fino al 31/12/2026.

Di conseguenza dal 2019 i requisiti per la pensione anticipata sono i seguenti:

Decorrenza	Uomini	Donne
Dal 1/1/2012 a 31/12/2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
Dal 1/1/2013 al 31/12/2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
Dal 1/1/2014 al 31/12/2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
Dal 1/1/2016 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 2019 al 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Tuttavia, con il decreto legge 4/2019 sono state reintrodotte le "finestre", cioè il primo assegno pensionistico non viene erogato immediatamente ma viene differito di 3 mesi (finestra). Quindi, se si maturano 42 anni e 10 mesi entro il 30/6/2019, il primo rateo di pensione sarà pagato il 1/10/2019 (ovviamente senza diritto agli arretrati). Fare attenzione alla "apertura della finestra" è molto importante per scegliere bene il momento in cui cessare il lavoro e dare il preavviso al fine di evitare di rimanere per un periodo senza stipendio e senza pensione.

Per raggiungere questo requisito contributivo si prende in considerazione la contribuzione versata a qualsiasi titolo ma l'INPS ha precisato che per il calcolo di almeno 35 anni di contribuzione non può essere considerata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria, malattia/infortunio. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, invece, viene considerata tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata.

Se il calcolo della pensione avviene interamente secondo le regole del metodo contributivo, per il computo della contribuzione ai fini della pensione anticipata non concorre la contribuzione derivante da versamenti volontari mentre quella accreditata per i periodi precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Ai fini della misura dell'assegno è invece utile tutta la contribuzione.

#### **Una seconda possibilità nel caso di contributi solo dal 1 gennaio 1996 in poi.**

In presenza di contributi solo a partire dal 1/1/1996, è possibile anche una seconda forma di pensione anticipata con i seguenti requisiti:

- 63 anni di età, il requisito è collegato alla speranza di vita, quindi nel 2019-2022 si è arrivati al requisito di almeno 64 anni di età.
- 20 anni di contribuzione effettiva, quindi viene esclusa la contribuzione figurativa;
- la prima rata mensile di pensione non deve essere inferiore ad un "importo soglia" pari nel 2018, a 2,8 volte l'assegno sociale (1.288,78 € mensili lordi).

Nel caso in cui non si raggiunga l'importo soglia oppure i 20 anni di contribuzione comprendano anche contribuzione figurativa si potrà andare in pensione con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia e illustrati nel paragrafo precedente.

*Quest'ultima fattispecie consente, almeno apparentemente, di recuperare la flessibilità nell'accesso alla pensione. Però il vincolo economico di 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale è un limite soglia assai alto. Considerate le retribuzioni medie ed impone o il versamento contributivo per un numero di anni molto superiore ai 20 oppure il godimento di retribuzioni decisamente elevate e quindi, di fatto, questa disposizione finisce per costituire un vantaggio per i pochi che possono contare su stipendi significativi i quali, di regola, non corrispondono ad inquadramenti dove maggiore è l'usura fisica del lavoro, così come difficilmente può essere raggiunto da chi ha carriere contributive frammentate, in particolare le donne. La piattaforma sindacale di Cgil Cisl e Uil chiede espressamente anche questa soglia economica, così come quella relativa alla pensione di vecchiaia siano eliminate o significativamente ridotte.*

#### **3.2.1 Pensione anticipata per lavori gravosi e usuranti**

La legge di bilancio per il 2018 (art. 1 commi 147 e ss. della legge 205/2017) aveva previsto per gli anni 2019-2020 il blocco dell'incremento dell'età per effetto dell'aspettativa di vita per chi svolge le 15 tipologie di attività gravose sopra indicate oppure per chi svolge attività usuranti come previste dal d.lgs. 67/2011 a condizione che l'attività gravosa sia svolta per 7 anni negli ultimi 10, compreso l'anno di maturazione del requisito oppure, in caso di lavoro usurante, per 7 anni negli ultimi 10 oppure per la metà della vita lavorativa. La portata innovativa di questa norma è stata di fatto depotenziata dal decreto legge 4/2019 che ha previsto la non applicazione dell'incremento per aspettativa di vita per

<sup>21</sup> Secondo l'originaria formulazione dell'articolo 24 comma 10 del decreto legge 211/2011 erano previste penalizzazioni sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo in caso di pensionamento anticipato ad età inferiore a 62 anni (1% per i primi due anni e al 2% per gli anni successivi per sempre). Con una serie di interventi normativi le penalizzazioni sono state progressivamente ridotte fino ad essere eliminate del tutto.

tutti i casi di pensione anticipata eliminando quindi qualsiasi distinzione rispetto alle attività svolte (per i requisiti vedi tabella al paragrafo 3.2).

### 3.3. La pensione con “quota 100”

L'articolo 14 del decreto legge 4/2019 convertito nella legge 26/2019 ha introdotto una importante norma di carattere sperimentale: la possibilità di accedere alla pensione con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.d. “ quota 100”) a condizione che questi requisiti siano maturati tra il 1/1/2019 e il 31/12/2021. In tal caso il diritto può essere esercitato anche successivamente a tale data. Il requisito di 62 anni non è adeguato agli incrementi per speranza di vita.

La facoltà di pensionamento con “quota 100” è ammessa per gli iscritti:

- all'assicurazione generale obbligatoria (Fpld, Gestioni lavoratori autonomi, Fondo volo,...)
- alle Forme esclusive e sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex Ipost, Enpals, ex Fondi speciali, ex Inpdai...)
- alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995.

Per raggiungere il diritto a pensione con “quota 100” è possibile cumulare gratuitamente i contributi presenti nelle sopra indicate gestioni a condizione che il richiedente non sia già titolare di pensione.

Le gestioni previdenziali per le quali è ammesso questo tipo di pensione sono rigidamente indicate e quindi, ad esempio, non è utilizzabile dagli iscritti alle Casse professionali e dal Fondo Clero.. Per il Fondo esattoriale che in una prima fase era stato categoricamente escluso, sussiste una ambiguità dal momento che nella prassi di varie sedi Inps (peraltro non formalizzata in circolare) la pensione con quota 100 viene liquidata a chi è iscritto al Fondo ma in riferimento alla sola contribuzione presente nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre non è ancora chiaro come e quando verrà attribuita la prestazione aggiuntiva relativa alla contribuzione presente nel Fondo esattoriale secondo le previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro 8 maggio 2018 n. 55

Inoltre, quota 100 non è utilizzabile:

- dal personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina del d.lgs. 165/1997, dal personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, dal personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della Guardia di Finanza.
- Per quanto riguarda i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno maturato il diritto alla prestazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 legge 92/2012 (cosiddetta isopensione)<sup>22</sup> e ai sensi dell'art. 26 e. 27 comma 5 lett. f) dlgs 148/2015 (assegno straordinario o prestazioni integrative erogati dai fondi bilaterali di solidarietà), l'INPS in un primo momento ne ha escluso l'applicazione (vedi circolare n. 10/2019), tuttavia più recentemente, con il messaggio 14 giugno 2019 n. 2251 l'Inps ha cambiato orientamento e ha ammesso la possibilità di accedere alla pensione con “quota 100”.

#### **Differimento della decorrenza della pensione – c.d. “finestre”**

Il pagamento della prima rata di pensione con “quota 100” non è immediato alla maturazione del diritto ma è differito secondo le seguenti decorrenze:

##### **Settore privato:**

62 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31/12/2018: la pensione decorrerà dal 1/4/2019

62 anni di età e 38 di contributi maturati dal 1/1/2019 in poi: la pensione decorrerà dopo 3 mesi.

##### **Settore pubblico (d.lgs. 165/2001 art. 1 comma 2):**

62 anni di età e 38 di contributi entro il 29 gennaio 2019: la pensione decorrerà dal 1/8/2019.

62 anni di età e 38 di contributi dopo il 29 gennaio 2019: la pensione decorrerà dopo 6 mesi dalla maturazione del diritto.

Il lavoratore del settore pubblico è obbligato, in ogni caso, a presentare la domanda di dimissioni alla pubblica amministrazione con un preavviso di almeno 6 mesi. Viceversa, non si applica alla pensione con quota 100 la norma che prevede il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente pubblico che raggiunga a qualsiasi titolo il diritto a pensione.

Per il personale della scuola e AFAM si applica la disposizione di cui all'articolo 59 comma 9 legge 449/1997, quindi i requisiti di quota 100 si considerano raggiunti se vengono maturati entro il 31 dicembre dell'anno di decorrenza della pensione. La finestra pensionistica per questo personale è una sola all'anno (1 settembre e 1 novembre).

Ai dipendenti pubblici, con contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, si applicano le decorrenze previste per il settore della pubblica amministrazione.

<sup>22</sup> La cosiddetta “isopensione” consiste nella possibilità che, nei casi di eccedenza di personale, sulla base di accordi tra datori di lavoro e OO.SS., il datore di lavoro possa corrispondere al lavoratore una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. I lavoratori devono raggiungere il diritto alla pensione al massimo entro 7 anni.

## Incumulabilità con redditi da lavoro

A differenza della pensione per vecchiaia o anticipata per cui da anni è stato eliminato il divieto di cumulo, la pensione con quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) salvo il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia cioè 67 anni (collegato con variazione per aspettativa di vita). In caso di violazione del divieto di cumulo l'Inps procede al recupero dell'intera annualità di pensione.

### Trattamento di fine servizio/Tfr

Per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca, le indennità di servizio comunque denominate saranno, tuttavia, corrisposte al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge 214/2011 e in base alla disciplina vigente in materia di corresponsione della indennità di fine servizio, quindi secondo il differimento delle decorrenze in vigore sulla base al primo raggiungimento dei requisiti ordinari di pensionamento (o della pensione di vecchiaia o la "virtuale" pensione anticipata). *La CISL ha fortemente criticato questa scelta della legge di bilancio che penalizza i dipendenti pubblici.* Per ovviare almeno in parte a questa criticità il decreto-legge 4 ha previsto che i dipendenti pubblici possano chiedere l'anticipo del TFR/TFS, nel massimo di 45.000 euro, tramite il sistema bancario secondo criteri agevolati che combinano un tasso di interesse calmierato sulla base di un accordo quadro tra ABI-MEF-Ministero del lavoro, Ministero della PA sentito l'Inps e agevolazioni fiscali. Tuttavia, il decreto ministeriale che deve dare attuazione a questa previsione ad oggi non è ancora stato emanato. La possibilità di anticipo è applicabile a prescindere dalla modalità di pensionamento.

### 3.4. I lavoratori precoci

Per effetto di quanto contenuto nell'accordo sulle pensioni del 28 settembre 2016 la legge di bilancio per il 2017<sup>23</sup> aveva previsto che a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito pensionistico per la pensione anticipata (nel 2018 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) fosse ridotto a 41 anni di contributi per i lavoratori che rientrano nel metodo misto della pensione (sia perché hanno meno di 18 anni di contributi al 1995, sia perché hanno almeno 18 anni di contributi al 1995) a condizione che possano far valere almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e si trovino nelle seguenti situazioni:

- Disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7 legge n. 604/1966 e hanno concluso integralmente la prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi;
- Assistenza da almeno sei mesi al momento della richiesta del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/1992, oppure assistenza a disabili gravi conviventi, la possibilità di accedere all'Ape sociale si estende anche ai parenti o affini di secondo grado conviventi qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano già compiuto 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti<sup>24</sup>;
- Riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni.
- Essere lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 7 oppure 6 negli ultimi 7<sup>25</sup> attività gravose **ovvero** essere lavoratori che rientrano tra coloro che svolgono attività usurante ai sensi dei commi 1, 2, 3 art. 1 del decreto legislativo n. 67/2011 (vedi elenco al paragrafo 3.1.1 )

Al requisito ridotto di 41 anni si sarebbero dovuti applicare dal 2019 gli incrementi per la variazione dell'aspettativa di vita, tuttavia con l'articolo 17 del citato decreto legge 4/2019, **il requisito di 41 anni rimane fermo fino al 31/12/2026 ma il pagamento del primo assegno di pensione è differito di 3 mesi (finestra)**

Per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca, le indennità di servizio comunque denominate saranno, tuttavia, corrisposte al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge 214/2011 e in base alla disciplina vigente in materia di corresponsione della indennità di fine servizio, quindi secondo il differimento delle decorrenze in vigore sulla base dei requisiti ordinari di pensionamento. *La CISL ha fortemente criticato questa scelta della legge di bilancio che penalizza i dipendenti pubblici*

Questa prestazione agevolata **non è cumulabile** con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra i requisiti "ordinari" della pensione anticipata e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Inoltre, il non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro contemplate fermo restando quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000, vale a dire la maggiorazione di 2 mesi all'anno in caso di invalidità superiore a 74%.

Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio sono state disciplinate, con rispetto dei limiti di spesa, dal DPCM 23 maggio 2017 n. 87 pubblicato sulla G.U. n. 138/2016 e dalla circolare INPS n. 99/2017 ai quali si rinvia data la complessità. La procedura prevede tre fasi:

- Domanda di riconoscimento dei requisiti all'INPS di residenza
- Risposta dell'INPS

<sup>23</sup> Legge 232/2016 art. 1 commi da 299 a 202

<sup>24</sup> Ampliamento introdotto dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1 comma 162 lett. f) legge 205/2017).

<sup>25</sup> Ampliamento introdotto dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1 comma 162 lett. g) legge 205/2017).

### ➤ Domanda di pensione

In ogni caso, per gestire il monitoraggio delle domande e i limiti di spesa, **a domanda di riconoscimento dei benefici deve essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno.** Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pervenute oltre queste date ma, in ogni caso, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, saranno prese in considerazione dall'INPS solo se residueranno risorse economiche. Per effetto dell'emergenza Covid-19, il decreto-legge 18/2020 all'articolo 34 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza della prestazioni previdenziali e assistenziali in scadenza tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020. Con la circolare n. 50/2020 l'Inps ha fornito le indicazioni interpretative e pertanto il termine del 1 marzo si considera rispettato ai fini del monitoraggio per le domande sono presentate entro il 1 giugno.

**A causa dell'emergenza Covid-19 sono stati sospesi i termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali (art. 34 decreto-legge 18/2020) pertanto anche i termini di presentazione della domanda per pensione precoci (come quelle per Ape sociale, lavori usuranti, ecc.) sono stati sospesi e le domande presentate dopo tale data ma entro il 1 giugno sono considerate presentate nei termini ai fini del monitoraggio. L'Inps ha fornito specifiche indicazioni a tale riguardo con la circolare n. 50/2020.**

**E' molto importante la consulenza del Patronato che è anche in grado di inviare le domande che si trasmettono solo in via telematica.**

### 3.5 Norme eccezionali per i dipendenti del settore privato nati nel 1952

In sede di conversione del dl n. 201/2011 nella legge n. 214/2011, in considerazione delle forti critiche provenienti da più parti, sono state previste due disposizioni che vengono parzialmente incontro alla generazione nata intorno al 1952 la quale subisce in modo particolarmente pesante gli effetti della riforma a causa della repentina elevazione dei requisiti pensionistici.

Queste norme valgono solo nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato. A questo proposito l'INPS in un primo momento aveva precisato che bisognava guardare alla natura giuridica del rapporto di lavoro e che queste disposizioni si applicavano solo a coloro che svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato entro il 28/12/2011. Finalmente, con circolare n. 196/2016 ha mutato orientamento allargando almeno in parte la platea di riferimento. La complessità dell'interpretazione impone però un'attenta lettura della circolare.

In ogni caso, però, le due norme di carattere eccezionale prevedono che:

- I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale INPS e alle forme sostitutive possono ottenere il pensionamento all'età di 64 anni a condizione che siano in possesso di almeno 35 anni di contributi entro il 31/12/2012 e sempre che abbiano maturato entro il 31/12/2012 i requisiti al pensionamento di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243/2004. Ciò significa che se essi maturano entro tale data il requisito della "quota", possono ottenere la pensione a 64 anni e non dovranno raggiungere i requisiti più elevati previsti dalla riforma.

Se la pensione è liquidata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS il requisito da raggiungere entro il 2012 è "quota 96" (60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 di età e 35 di contributi). Se la pensione è liquidata dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi a causa di contribuzione mista bisogna raggiungere "quota 97" (61 anni di età e 36 di contributi oppure 62 anni di età e 35 di contributi). La norma di applica a uomini e donne.

- Le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'assicurazione generale INPS e alle forme sostitutive possono ottenere il pensionamento all'età di 64 anni a condizione che siano in possesso al 31/12/2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni. La norma si applica solo alle donne.

Al requisito anagrafico di 64 anni si applica, però, l'incremento derivante dalla variazione dell'aspettativa di vita.

*Queste norme determinano, di fatto, una discriminazione nei confronti dei lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego poiché ad essi non sono applicabili.*

### 3.6 Le deroghe alle regole della legge 214/2011

Numerose le deroghe alla applicazione della legge 214/2011 e contribuiscono a creare un quadro estremamente complesso.

#### 3.6.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011

I lavoratori e le lavoratrici che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente conservano il diritto alla pensione secondo le quelle regole, comprese le finestre, e possono chiedere all'INPS la certificazione del diritto. Nello specifico caso del personale della scuola e AFAM ciò significa, quindi, che troverà applicazione il comma 21 art. 1 dl. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 e pertanto l'accesso al pensionamento decorrerà dal 1 settembre o 1 novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti. Questa norma è stata, invece, disapplicata per lo stesso personale che maturi i requisiti a partire dal 2012, salvo il caso delle lavoratrici che optano ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 243/2004.

Nell'ipotesi in cui con le nuove norme si possa ottenere il pensionamento anticipatamente rispetto alle regole precedenti si potranno utilizzare le nuove disposizioni della legge n. 214/2011.

Si tratta ad esempio di lavoratore che possa vantare contribuzione mista, in parte presso il Fondo lavoratori dipendenti e in parte presso le gestioni speciali autonome, che ha compiuto 65 anni di età il 31/12/2011 e al quale applicando la normativa precedente l'assegno pensionistico verrebbe pagato il 1/7/2013 (finestra di 18 mesi) mentre con le nuove norme avrebbe diritto alla pensione al compimento dei 66 anni (1/1/2013).

### 3.6.2 Se si hanno 15 anni di contributi entro il 1992 e altre fattispecie

Con la circolare 16/2013 l'INPS ha precisato che la precedente normativa si applica anche nei confronti di:

- lavoratori che entro il 31/12/1992 avevano raggiunto il requisito contributivo all'epoca richiesto (requisito di 15 anni di contributi);
- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 31/12/1992 (requisito contributivo di 15 anni);
- lavoratori dipendenti con un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni ma che risultavano occupati per almeno 10 anni con periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori dipendenti che alla data del 31/12/1992 avessero maturato un'anzianità assicurativa e contributiva tale che se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1/1/1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile non avrebbero raggiunto i requisiti contributivi richiesti nell'anno di età pensionabile, per i quali i requisiti venivano ridotti fino al limite di 15 anni.

Questi lavoratori sono però, in ogni caso, soggetti ai nuovi requisiti anagrafici previsti dal citato articolo 24 della legge n. 214/2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, quindi anche il collegamento con l'andamento della speranza di vita. Non si applica, invece, la "finestra mobile".

L'INAS critica queste limitazioni al requisito anagrafico e ha promosso un contenzioso giudiziario.

### 3.6.3 Non vedenti e invalidi all'80%

L'INPS nella circolare n. 35/2012 precisa che non sono stati modificati né i requisiti di età anagrafica né le decorrenze:

- per i non vedenti<sup>26</sup>
- per gli invalidi in misura non inferiore all'80%<sup>27</sup>

Pertanto, per i lavoratori non vedenti continua ad applicarsi il pregresso requisito che consente ai lavoratori dipendenti il pensionamento a 55 anni se uomini e 50 anni se donne (se lavoratori autonomi 65 anni uomini, 60 anni donne) in caso di cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 dalla nascita o che abbia almeno 10 anni di lavoro dopo l'insorgenza dell'invalidità. Mentre, in caso di cecità in casi diversi dai precedenti i requisiti sono: 60 anni per gli uomini, 55 per le donne per le pensioni dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e 60 anni donne, 65 anni uomini per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ai lavoratori con invalidità non inferiore all'80% si confermano i requisiti di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne nel caso di pensioni facenti capo all'assicurazione generale lavoratori dipendenti.

Secondo l'INPS anche in questi casi l'effettiva riscossione dell'assegno viene differito in base alle "finestre mobili" di 12 o 18 mesi. Sul tema si è sviluppato un contenzioso legale dal quale stanno emergendo alcune interessanti sentenze di merito che respingono a tesi dell'INPS mettendo in luce il profilo di specialità delle norma contenuta nel decreto legislativo 503/1992<sup>28</sup>

Il requisito contributivo minimo richiesto è pari a 20 anni di contributi, a tale fine sono utilizzabili contributi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatorio, volontario, da riscatto, figurativo).

### 3.6.4 Lavoratrici che optano per effetto legge n. 243/2004

Fino al 31/12/2015 l'art. 1 comma 9 legge n. 243/2004 aveva previsto che le donne (dipendenti e autonome settore pubblico o privato) che avessero maturato almeno 35 anni di contributi, potessero accedere al pensionamento con età inferiore alle regole generali a condizione che optassero per il metodo di calcolo contributivo.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1 commi 222-223 legge n. 232/2016) la norma vi ha fatto rientrare anche le donne che per pochi mesi, a causa della variazione dei requisiti anagrafici dal 2016 finivano per essere escluse. Con messaggio n. 1182/2017 l'INPS aveva fornito indicazioni, pertanto, a titolo di esempio, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 ha compiuto 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

L'articolo 16 del decreto legge 4/2019 ha di fatto prorogato la facoltà di opzione dal momento che per le donne è possibile, scegliendo il calcolo contributivo, accedere alla pensione con 58 anni di età se dipendenti e 59 anni di età se autonome a condizione che tale requisito anagrafico congiuntamente al requisito contributivo di 35 anni sia maturato entro il 31/12/2018. Si conferma, inoltre, l'applicazione della "finestra" di 12 mesi e 18 mesi nel pagamento del primo assegno. Con la legge di bilancio per il 2020 (art. 1 comma 476 legge n. 160/2020) il termine è stato esteso al 31/12/2019.

Per le lavoratrici che appartengono al personale della scuola o AFAM si applicano le disposizioni dell'art. 59 comma 9 della legge 449/1997 su raggiungimento "virtuale" dei requisiti entro il 31/12 dell'anno di decorrenza della prestazione (1/9 o 1/11).

<sup>26</sup> Art. 1 comma 6 d.lgs. n. 503/1992.

<sup>27</sup> Art. 1 comma 8 d.lgs. n. 503/1992.

<sup>28</sup> Ad esempio: Sentenze Tribunale di Milano n.2786 dell'1.10.14 n.2110/2014 e Corte d'Appello di Firenze n.1064/2013.

### 3.6.5 Lavoratori in mobilità, fondi solidarietà, autorizzati ai versamenti volontari, esoneri nel pubblico impiego, lavoratori in esodo, assistenza a figli disabili gravi

Per questi gruppi di lavoratori sono state previste negli anni una serie (8) di specifiche norme, le cosiddette salvaguardie, che consentono in presenza di condizioni molto stringenti di applicare le regole pensionistiche precedenti l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero.

#### a) Prima salvaguardia: 65.000 salvaguardati

Nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15 dell'art. 24 della legge n. 214/2011, così come integrate dal dl n. 216/2012, e con i vincoli posti dal decreto attuativo del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia del 1 giugno 2012<sup>29</sup> che ha quantificato in 65.000 gli aventi diritto alle deroghe, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti la riforma sia per i requisiti sia per le decorrenze anche se i requisiti vengano maturati dopo il 31/12/2011 per:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria e per le aree disagiate ex artt. 4 e 24 legge n. 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4/12/2011, cessati entro la medesima data e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 7 legge n. 223/1991 e successive modifiche per effetto di accordi stipulati entro il 4/12/2011 e cessati entro la stessa data;
- lavoratori che alla data del 4/12/2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2 c. 28 legge n. 662/1996 o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso a tali fondi di solidarietà. L'accesso alla prestazione deve essere stato autorizzato dall'INPS e nel secondo caso essi restano a carico dei medesimi fondi fino al compimento di 62 anni di età anche se maturano in data antecedente i requisiti per il pensionamento previsti prima dell'entrata in vigore del dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011;
- lavoratori che, anteriormente alla data del 4/12/2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione i quali raggiungano il diritto alla decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (cioè entro il 6/12/2013). Non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione ai VV e devono avere almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6/12/2011 (l'INPS ha tra l'altro precisato che non rientrano nella deroga gli autorizzati ai versamenti volontari ad "integrazione" come nel caso del part-time);
- il personale dello Stato, Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 che alla data del 4/12/2011 abbiano in corso l'esonero dal servizio cui all'art. 72 c.1 dl n. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008. Si considera comunque in corso l'esonero quando il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4/12/2011. Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 (6-12-2011) l'istituto dell'esonero è abrogato.
- I lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31/12/2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411, 412 ter del c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
  - la data risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie all'ispettorato del lavoro o altri soggetti equipollenti);
  - il lavoratore risulti in possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero determinato la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6-12-2011 n. 201;
  - sempre che non abbiano ripreso attività lavorativa dopo la cessazione;
  - e che raggiungano il diritto alla decorrenza della pensione, in base alla previgente normativa, entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data del 6/12/2011.
- I lavoratori che alla data del 31/10/2011 risultino in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 c. 5 TU n. 151/2001, i quali maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica prevista dall'art. 1 c. 6 legge n. 243/2004 e successive modifiche, vale a dire non meno di 40 anni di contributi.

I lavoratori autorizzati ai versamenti volontari, oppure interessati da procedure di esodo, o di esonero nel PI, o titolari di congedo straordinario per assistenza a figlio con handicap grave hanno dovuto presentare istanza alla Direzione Territoriale del lavoro entro il 21 novembre 2012.

Tenuto conto dei vincoli normativi e di bilancio, l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della riforma. A questo proposito l'INPS ha predisposto specifiche procedure e l'invio di lettere ai potenziali aventi diritto alla deroga.

Se da tale monitoraggio risulta raggiunto il limite numerico delle domande di pensione gli enti di previdenza non prenderanno in considerazione ulteriori domande. Nell'ambito di tale limite sono computati anche i lavoratori che

<sup>29</sup> Pubblicato in GU S.O. del 24 luglio 2012 n. 171.

intendono avvalersi con il beneficio oltre al beneficio in esame anche di quello relativo al regime delle decorrenze previsto dal decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e successive modifiche.

A tutti i lavoratori e le lavoratrici che, pur rientrando nelle varie tipologie di deroghe, maturano i requisiti a pensione a partire dal 1/1/2012 si applicheranno comunque le disposizioni inerenti l'adeguamento rispetto alla speranza di vita a far data dal 2013.

### **B) Seconda salvaguardia: 55.000 ulteriori salvaguardati**

Con il decreto legge sulla spending review, numero 95/2012 convertito con modifiche nella legge 135/2012 articolo 22 cui ha dato attuazione il decreto interministeriale del 10-10-2012<sup>30</sup> sono state ampliate le ipotesi di deroga estendendo a ulteriori 55.000 lavoratori la possibilità di utilizzare le vecchie norme, di conseguenza le norme precedenti la legge 214/2012 di applicano anche a:

- lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede di Governo entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, anche se alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi erano cessati dal lavoro e collocati in mobilità. In ogni caso devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 legge n. 223/1991 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata, quindi non si applica la nuova ASPI. Le aziende che hanno stipulato gli accordi dovevano comunicare al Ministero del lavoro entro il 20 febbraio 2013 l'elenco dei lavoratori licenziati o da licenziare.
- nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
- lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e non abbiano svolto nel frattempo attività lavorativa che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a determinare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo al 6/12/2011. Vale a dire entro il 6/1/2015 (msg. INPS 4678/2013).
- lavoratori con esodo incentivato, individuale o collettivo, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, in base alla disciplina pensionistica previgente la riforma Fornero avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo al 6/12/2011, cioè entro il 6/1/2015. Questi lavoratori dovevano presentare apposita istanza alla DTL competente entro il 21 maggio 2013.

Anche in tale caso l'INPS provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro delle domande di pensionamento presentate da chi intende avvalersi delle deroghe. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande rispetto alle risorse assegnate l'ente non prenderà in esame ulteriori domande di deroga.

### **C) Terza Salvaguardia: 10.130 ulteriori salvaguardati**

Con l'art. 1 commi da 231 a 235 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) è intervenuto un ulteriore ampliamento della platea dei lavoratori salvaguardati che riguarda 10.130 persone. E' stata data attuazione a questa salvaguardia con il decreto interministeriale del 22-4-2013<sup>31</sup>, si tratta di:

- lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi siglati in sede governativa o non governativa entro il 31/12/2011 e che perfezionano i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell'indennità stessa o comunque entro il 31/12/2014;
- lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4/12/2011, che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/1/2015, con almeno un contributo accreditabile entro il 6/12/2011, anche se successivamente abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato per un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro;
- lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012, in conseguenza ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se successivamente al 30/06/2012 abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato ma con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/1/2015;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4/12/2011 e collocati in mobilità entro la stessa data, che potranno effettuare il versamento volontario successivamente al termine della mobilità, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/1/2015.

Le nuove salvaguardie sono riconosciute entro il tetto delle risorse stanziato dalla stessa legge di stabilità, ovvero:

Per la realizzazione di ulteriori interventi a beneficio delle categorie di lavoratori già salvaguardabili dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici in base alle norme finora emanate, viene istituito, un apposito fondo con una dotazione di

<sup>30</sup> Il decreto 8/10/2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21/1/2013

<sup>31</sup> Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28/5/2013 n. 123.

36 milioni di euro per l'anno 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le cui modalità di utilizzo verranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il fondo viene incrementato anche con le eventuali risorse, derivanti dalle economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto agli oneri già previsti dai decreti interministeriali nel periodo 2013 – 2020.

**Ampliamento terza salvaguardia: 6.000 ulteriori salvaguardati**

Con i commi da 191 a 193 dell'art. 1 legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è stato incrementato di 6.000 unità il contingente di lavoratori salvaguardati facenti riferimento alla terza salvaguardia, nello specifico è stato ampliato il numero dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari che risultano aver svolto attività lavorativa anche prima del 4/12/2011.

**D) Quarta salvaguardia: 6.500+2.500 salvaguardati**

Con gli artt. 11 e 11 bis legge 124/2013 (conversione dl 102/2013) viene prevista una nuova salvaguardia che riguarda due gruppi di lavoratori<sup>32</sup>.

**Art. 11:** Si tratta di 6.500 lavoratori per i quali è intervenuta la risoluzione unilaterale (quindi senza accordo) del rapporto di lavoro tra il 1/1/2009 ed entro il 31/12/2011 e che:

- abbiano svolto, dopo la cessazione un'attività di lavoro non riferibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato da cui sia derivato un reddito complessivo non superiore a 7.500 € annui;
- raggiungano i requisiti pensionistici (anagrafici e contributivi) vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 214/2011 che consentano di accedere alla pensione con decorrenza entro il 6/1/2015.

Questi lavoratori dovevano presentare entro il 26/2/2014 istanza alla DTL competente secondo le procedure definite dall'art. 6 comma 2 ter dl 2016/2011 convertito nella legge 14/2012 e dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013. In particolare la data di cessazione dovrà risultare da elementi certi e oggettivi come le comunicazioni obbligatorie alle DTL o altri soggetti equipollenti. Le DTL dovranno inviare l'esito dell'accertamento delle istanze all'INPS che provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione e nel caso di raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione non prenderà in considerazione ulteriori domande.

**Art. 11 bis:** La salvaguardia delle norme pensionistiche precedenti la riforma del 2011 è prevista anche per 2.500 lavoratori che nel corso del 2011:

- fossero in congedo straordinario per assistenza a familiari in situazioni di handicap grave di cui all'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2011 ss.
- abbiano usufruito di permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/1992 ss.

che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalle norme previgenti l'art. 24 della legge 214/2011 tali da determinare l'accesso alla pensione entro il 6 gennaio 2015.

Istanza alla DTL competente entro il 26/2/2014.

**E) Quinta salvaguardia: 17.000 salvaguardati**

Le regole pensionistiche previgenti l'art 24 della legge 214/2011 vengono estese a nuovi i lavoratori 17.000 lavoratori salvaguardati tra il 2014 e il 2020 per effetto dei commi da 194 a 198 art. 1 legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) per un costo stimato di 950 milioni di euro. Il decreto attuativo del 14 febbraio 2014 è stato pubblicato in GU n. 89 del 16-4-2014.

Si tratta di sei misure che in parte intervengono su aspetti particolari delle precedenti salvaguardie in parte introducono specifiche nuove fattispecie. I requisiti pensionistici previgenti devono, comunque, essere maturati entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, vale a dire entro e non oltre il 6 gennaio 2015, e i trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione di questo nuovo ampliamento non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014, cioè non danno luogo ad arretrati.

Ferme restando queste due condizioni di base, l'applicazione delle regole pensionistiche precedenti l'entrata in vigore della "riforma pensioni Monti-Fornero" si estende a:

- Autorizzati ai versamenti volontari anteriormente il 4/12/2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 4/12/2011, qualsiasi attività di lavoro non riconducibile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (900 beneficiari);
- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30/6/2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 30/6/2012 qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 beneficiari);;
- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30/6/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo interminato (500 beneficiari);

<sup>32</sup> Le disposizioni attuative sono state fornite con circolare del Ministero del lavoro n. 44 del 12/11/2013.

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 beneficiari);
- Lavoratori in mobilità ordinaria alla data del 4/12/2011 e autorizzati ai versamenti volontari successivamente a tale data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 commi 1 e 2 legge 223/1991 perfezionino, tramite il versamento dei contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione (1.000 beneficiari);
- I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4/12/2011, anche se al 6/12/2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 30/11/2013 e che alla data del 30/11/2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 beneficiari).

#### **F) Sesta salvaguardia 32.100 salvaguardati**

Legge 147/2014 articolo 2 e ss. ha salvaguardato le previgenti norme pensionistiche per ulteriori situazioni<sup>33</sup>. Si parla di 32.000 unità, anche se questo numero è raggiunto con la riduzione delle unità (e dei relativi finanziamenti) della seconda salvaguardia (che passa dagli originari 55.000 a 35.000) e della quarta (da 6.500 a 2.500) per effetto del mancato utilizzo totale di quelle risorse per le fattispecie ivi contemplate. In sostanza, le nuove posizioni tutelate sono effettivamente 8.100. Con questa salvaguardia le posizioni tutelate raggiungo quindi complessivamente il numero di 170.230.

In ogni caso, la norme pre-riforma pensioni Fornero si applicano anche a:

- Lavoratori in mobilità ordinaria per accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31/12/2011, cessati dal lavoro entro il 30/6/2012 che perfezionino entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o speciale per territori disagiati oppure anche mediante il versamento di versamenti volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo i requisiti pensionistici precedenti. In questo caso il versamento volontario può anche riguardare periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione ma deve avvenire con riferimento ai 12 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato.
- Lavoratori che rientrano nelle fattispecie successive i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente entro il 48esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011 cioè il 6 gennaio 2016:
- Lavoratori di cui alle lettere a) e f) legge 147/2013 art. 1 comma 194, vale a dire: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- Lavoratori di cui alle legge b), c), d) legge 147/2013 vale a dire: 1: Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30/6/2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 30/6/2012 qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30/6/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 3: Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo tra il tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014;

<sup>33</sup> Le istruzioni operative sono state fornite con circolare Ministero del lavoro n. 27 del 7-11-2014 e con msg Inps n. 8881/2014.

- Lavoratori a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 non rioccupati a tempo indeterminato.

### **G) Settima salvaguardia – 26.300 salvaguardati**

L'articolo 1 comma 263 e commi da 265 a 273 ha previsto una nuova forma di salvaguardia per ulteriori 26.300 lavoratori. La domanda doveva essere presentata entro il 1 marzo 2016 secondo le procedure previste nelle precedenti salvaguardie.

Di conseguenza, ferme restando le disposizioni previste dalle precedenti sei salvaguardie, le disposizioni vigenti prima della legge 2014/2011 art. 24 continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano il diritto al pensionamento dopo il 31/12/2011 secondo i seguenti criteri:

- Nel limite di 6.300 soggetti: lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile (artt. 4, 11, 24 legge 223/1991, art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31/12/2012, anche mediante il versamento dei contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del dl 201/2011. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Il versamento, riferito ai cessati entro il 31/12/2012, però può essere effettuato solo in riferimento ai 12 mesi successivi al termine della fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori che rientrano in questa fattispecie, già autorizzati ai versamenti volontari in data precedente l'entrata in vigore della legge di stabilità (entro il 31/12/2015) e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità.
- Nel limite di 9.000 soggetti con le caratteristiche previste dalla quinta salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) *lett. a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lett. f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2017*
- Nel limite di 6.000 soggetti con le caratteristiche della quinta salvaguardia (legge 147/2013 art. 1 comma 194) *lett. b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lett. c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lett. d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i quali perfezionino il requisito pensionistico precedente il dl 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2017*
- Nel limite di 2.000 soggetti riferiti ai lavoratori art. 24 comma 14 lett. e-ter legge 214/2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi art. 42 comma 5 TU 151/2001 che perfezionano i requisiti per la decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti prima del dl 201/2011, entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2017
- Nel limite di 3.000 soggetti (escluso il settore agricolo e degli stagionali) lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima del 201/2011 entro il 60esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2017.

Domande alla DTL entro il 1 marzo 2016.

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1/1/2016.

#### **H) Ottava salvaguardia – 30.700 salvaguardati**

L'ottava salvaguardia dei requisiti pensionistici vigenti entro il 31/12/2011 viene realizzata utilizzando le risorse stanziare ma non spese relative alle precedenti salvaguardie ed è disciplinata dall'art. 1 commi da 214 a 221 della legge 232/2016. I destinatari sono:

- 11.000 lavoratori collocati in mobilità o trattamento speciale edile rispettivamente ai sensi degli artt. 4, 11, 24 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate, in data precedente al licenziamento, all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), o amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 201/11. Il versamento volontario indicato, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione e può essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) intervenuti entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017 per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
- 9.200 soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 di cui all'art. 1 comma 194 lett. a) della legge 147/2013, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- 1.200 autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che non abbiano contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011, ma con almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa, accreditato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 (art. 1 comma 194 lett. f) legge 147/2013), con maturazione della pensione entro il 72esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2018;
- 7.800 lavoratori cessati dal lavoro con accordi di esodo individuale o collettivo di cui all'art. 1 comma 194 lett. a) b) c) della legge 147/2013 che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- 700 lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave di cui alla lett. e-ter del d.l. 201/2011 e successive modifiche, che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, a tempo determinato e con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato cessati fra il 1/01/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018 (72esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011).

La domanda di salvaguardia doveva essere presentata a pena di decadenza entro il 1 marzo 2017 secondo le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia. Come sempre l'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande.

#### **3.7 Dipendenti pubblici in esubero**

L'articolo 2 comma 11 dl n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 e modificato con dl 101/2013 convertito in legge 125/2013 aveva previsto anche una specifica deroga per i dipendenti pubblici dichiarati in esubero. Infatti, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, riduzione delle piante organiche e riorganizzazione della pubblica amministrazione era stabilito che per le unità di personale eventualmente risultanti in sovrannumero rispetto ai limiti posti dal decreto, le amministrazioni dovessero attivare le procedure di messa in mobilità e adottano una serie di misure in ordine di priorità tra cui spicca l'applicazione delle regole pensionistiche precedenti la riforma della legge n. 214/2011 per i dipendenti pubblici che risultassero in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico in base alle norme precedenti la riforma pensionistica, avrebbero comportato la

decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31/12/2016<sup>34</sup> con conseguente richiesta della certificazione del diritto all'ente di appartenenza.

Per i dipendenti degli enti locali e territoriali l'applicazione delle norme era stata subordinata alla emanazione entro il 31/12/2012 di un DPCM d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali per stabilire i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni locali tenendo presente in via prioritaria il rapporto tra dipendenti e popolazione residente (art.16 dl 95/2012 convertito in legge 135/2012).

Sebbene non rientrino strettamente nel concetto di lavoratori salvaguardati, pare opportuno segnalare che l'art. 2 commi 4 e 5 del dl 101/2013 convertito nella legge 125/2013 contiene due norme di interpretazione autentica che chiarivano il rapporto tra i limiti previsti per il settore pubblico e le innovazioni introdotte, a partire dal 2012, dalla legge 214/2011.

**Comma 4** – L'art. 24 comma 3 legge 214/2011 che prevedeva la conservazione dei vecchi requisiti pensionistici per chi li avesse maturati entro il 31/12/2011 si deve interpretare nel senso che laddove il lavoratore della pubblica amministrazione abbia raggiunto un qualsiasi diritto a pensione (vecchiaia o anzianità con la quota oppure con i 40 anni di contributi) deve necessariamente accedere alla pensione secondo le regole previgenti per quanto riguarda sia i requisiti sia la decorrenza.

**Comma 5** - L'art. 24 comma 4 secondo periodo legge 214/2011 (il quale fa riferimento alla incentivazione della prosecuzione del lavoro per effetto della applicazione del metodo di calcolo contributivo e dei relativi coefficienti di trasformazione legati all'età) si interpreta nel senso che per i lavoratori delle PA il limite ordinamentale previsto per i vari settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio non è modificato dall'elevazione dei requisiti alla pensione di vecchiaia e costituisce un limite non superabile, fatto salvo il caso di trattenimento in servizio da parte della PA oppure per consentire al lavoratore di accedere alla pensione alla prima decorrenza utile della pensione nel caso in cui questa non sia immediata. In tale caso, l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha raggiunto i requisiti alla pensione.

### 3.8 Lavori usuranti

La legge 214/2011 ha in parte rimodulato i requisiti per il pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pensanti disciplinati dal d.lgs. 67/2011 che in questa sede richiamiamo solo per segnalare che questa normativa costituisce di fatto una deroga dalle norme generali, senza riepilogare tutte le condizioni richieste per rientrare nelle categorie destinatarie dei benefici.

Per effetto del comma 17 art. 24 legge n. 214/2011, la scadenza del periodo transitorio previsto dal d.lgs. n. 67/2011 è stata anticipata al 31/12/2011 e, quindi, l'andata a regime delle disposizioni per la tutela di questi lavoratori decorre dal 1/1/2012 anziché dal 2013 e il beneficio è stato riproporzionato rispetto all'elevazione dei requisiti prevista per la generalità dei lavoratori.

#### LAVORI USURANTI elenco

**Lavoratori di cui al all'articolo 2 del decreto Ministero del Lavoro del 19 Maggio 1999 (c.d.: "Decreto Salvi"):**

- a) "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- b) "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentali
- c) "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
- d) "lavori in cassoni ad aria compressa";
- e) "lavori svolti dai palombari";
- f) "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- g) "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- h) "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- i) "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

**Lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:**

- a) lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

**Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena",** ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in

<sup>34</sup> L'originario termine del 31/1/2014 è stato successivamente esteso al 31/12/2016.

serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

**Conducenti di veicoli pesanti**, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

**Nel periodo 2017-2026 i requisiti richiesti sono i seguenti:**

Pensione in carico fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS	Pensione in carico alle gestioni dei lavoratori autonomi INPS
Quota 97,6 (61 anni e 7 mesi età e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi)	Quota 98,6 (62 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 63 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi)

Per i lavoratori che svolgono lavoro di turno notturno per meno di 78 notti, il requisito a pensione agevolato è ridefinito nei termini seguenti:

Requisiti nel per lavoro notturno tra 64 a 77 notti		
Notti	Pensione in carico fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS	Pensione in carico alle gestioni dei lavoratori autonomi INPS
Da 64 a 71	Quota 99,6 (63 anni e 7 mesi età e 36 anni di contributi, oppure 64 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi)	Quota 100,6 (64 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 65 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi)
Da 72 a 77	Quota 98,6 (62 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 63 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi)	Quota 99,6 (63 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 64 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi)

L'articolo 1 comma 170 della legge n. 205/2017 ha stabilito la rivalutazione delle giornate di lavoro organizzato in turni di dodici ore svolti nel periodo notturno, per almeno 6 ore collocate tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per raggiungere i requisiti richiesti per ottenere la prestazione pensionistica agevolata prevista per chi svolge lavori usuranti. Le giornate effettivamente lavorate vengono moltiplicate per il coefficiente di 1,5 ed è necessario che gli accordi collettivi che prevedono tale organizzazione del lavoro siano stati firmati alla data del 31/12/2016. Per l'attuazione di questa disposizione sono stati stanziati 600.000 euro nel 2019 e un milione di euro a partire dal 2020.<sup>35</sup>

La legge di bilancio per il 2017<sup>36</sup> ha recepito anche per la pensione in caso di svolgimento di lavori usuranti i principi contenuti nell'accordo del 28 settembre 2016, di conseguenza a decorrere dal 1 gennaio 2017 per questo tipo di pensionamento:

- Non si applica più lo spostamento del pagamento della prestazione per effetto delle "finestre".
- Non viene più richiesto lo svolgimento dell'attività usurante nell'anno di decorrenza della pensione.
- Lo svolgimento dell'attività usurante può avvenire nel corso di sette anni negli ultimi dieci, oppure, in alternativa per la metà della vita lavorativa.
- Nel 2017-2026 non si applicherà l'incremento dei requisiti per effetto della eventuale variazione dell'aspettativa di vita.

### 3.9 Armonizzazione requisiti pensionistici personale vario iscritto presso l'INPS, l'ex Enpals e l'ex Inpdap - DPR 157/2013

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013 n. 157<sup>37</sup> ha disciplinato in base alla delega contenuta all'art. 24 comma 18 della legge 214/2011 l'armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale vario iscritto presso l'INPS, l'ex Enpals e l'ex Inpdap, previsto dal comma 18 dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito con modifiche in legge 214/2011<sup>38</sup>. Il regolamento doveva essere emanato entro il 30 giugno 2012 ma i tempi di elaborazione e pubblicazione sono stati decisamente più lunghi.

Inoltre, dal testo finale sono state escluse le norme di armonizzazione relative ai comparti difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico a causa delle riserve espresse, per ragioni politiche e tecniche, dalle Commissioni parlamentari.

Di conseguenza, il testo definitivo del regolamento riguarda:

- Il soppresso fondo spedizionieri doganali
- I lavoratori dei poligrafici
- Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

<sup>35</sup> La circolare INPS n. 59/2018 fornisce le indicazioni operative e segnala che la domanda doveva essere presentata entro il 1/5/2018.

<sup>36</sup> Legge n. 232/2016 articolo 1 commi da 206 a 208

<sup>37</sup> Pubblicato in GU n. 12 del 16 gennaio 2014.

<sup>38</sup> L'INPS ha fornito indicazioni con circolare n. 86 del 3-7-2014

- I lavoratori marittimi
- I lavoratori dello spettacolo: gruppi ballo e canto
- Il fondo sportivi professionisti
- Gli iscritti al fondo volo
- I controllori di volo

Il regolamento introduce nuovi requisiti pensionistici a partire dal 1 gennaio 2014.

### **Disposizioni generali**

Il regolamento riguarda l'armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione. Non riguarda pertanto altri aspetti di carattere previdenziale, come ad esempio le aliquote contributive oppure le modalità di calcolo dei trattamenti. Importante ricordare che sulle anzianità contributive maturate a partire dal 1/1/2012 del metodo di calcolo contributivo per effetto del comma 2 dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 ha valenza generale e quindi si applica a tutte le categorie di lavoratori indistintamente.

A partire dal 2013 si applica a tutti i lavoratori destinatari del regolamento anche l'adeguamento alla speranza di vita, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo della pensione anticipata. Ciò vale pertanto sia nel caso dell'applicazione delle nuove regole per cui matura i requisiti a partire dal 2014 sia per coloro cui continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

### **Chi conserva le precedenti regole per l'accesso alla pensione?**

- A. I lavoratori destinatari del regolamento di armonizzazione continuano ad avere diritto alla pensione secondo le regole precedenti se hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31/12/2013 e con l'applicazione dello spostamento della decorrenza (finestra mobile) di 12 mesi (o 18 mesi nel caso di presenza nell'estratto contributivo di contribuzione da lavoratore autonomo).
- B. Mantengono ancora i vecchi requisiti coloro che rientrano nelle tipologie derogate dall'applicazione del regolamento.
- C. Inoltre conservano i previgenti requisiti coloro che perdono il titolo abilitante.

### **Deroghe all'applicazione del regolamento ("salvaguardati dall'armonizzazione")**

a) collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modifiche, in base ad accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 anche se a tale data non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali maturino i requisiti al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 legge 223/1991;

b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 7 legge 223/1991 e ss. per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla stessa data siano cessati all'attività lavorativa;

c) lavoratori che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016. Essi non devono aver ripreso l'attività lavorativa dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e alla data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;

d) lavoratori che alla data del 31 agosto 2013 siano in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave (art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001) con perfezionamento – entro 24 mesi dalla di inizio del congedo – del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'art. 1 comma 6 legge 243/2004 e successive modifiche (vale a dire 40 anni di contributi);

e) lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411, e 412 ter cpc<sup>39</sup> e che - senza successiva rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa – avrebbero maturato, secondo le regole previgenti, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

f) lavoratori che in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

g) lavoratori collocati in Cigs finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) legge 416/1981 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Restano comunque applicabili ai lavoratori destinatari del regolamento di armonizzazione, se più favorevoli, le disposizioni relative alle salvaguardie vale a dire: art. 24 commi 14 e 15 legge 214/2011 con le modifiche introdotte dall'art. 6 comma 2-ter legge 14/2012 (salvaguardia 65.000 lavoratori), art. 22 legge 135/2012 (salvaguardia 55.000 lavoratori), art. 1 comma 231 legge 228/2012 (salvaguardia 10.130 lavoratori), art. 11 dl 102/2013 (salvaguardia 6.500 lavoratori).

### **Perdita del titolo abilitante<sup>40</sup>**

Il regolamento stabilisce che continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in ordine al requisito e alla decorrenza della pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori:

1 - per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore nel disciplinare il rilascio e il rinnovo del titolo non prevedano l'elevazione dell'età;

2 – e nel caso in cui a seguito del giudizio di idoneità il lavoratore, sottoposto al giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante nell'ipotesi in cui questi limiti possano essere elevati. Ciò di fatto significa anche che se il lavoratore non si sottopone alla verifica si vedrà applicare le nuove regole pensionistiche.

### **Specificità:**

**Il Fondo volo.** Nel caso dei lavoratori iscritti al Fondo volo (piloti, ecc.) per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età<sup>41</sup> oppure nel caso in cui il limite possa essere elevato ma il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità non abbia ottenuto il rinnovo del titolo, si applicano, in presenza delle condizioni appena elencate, i requisiti di accesso e di decorrenza delle pensioni di vecchiaia vigenti al 31/12/2011. Pertanto, nel caso di perdita del titolo abilitante i piloti (uomini e donne) adibiti al trasporto pubblico commerciale che non abbiano prestato attività con 2 piloti, di cui uno di età inferiore a 60 anni e i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore tecnico di volo, abilitati al collaudo di produzione e di sperimentazione titolari della relativa licenza, raggiungono il requisito a pensione<sup>42</sup>:

- Se in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995: all'età di 60 anni + finestra trimestrale di cui alla legge 247/2007
- Se con anzianità contributiva solo a partire dal 1/1/1996, con requisito ridotto nel massimo di 5 anni rispetto all'età di 65 anni + finestra trimestrale di cui alla legge 247/2007.

**I controllori di volo.** I lavoratori di cui all'art. 5 legge 248/1990 vale a dire: controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure ed esperto di assistenza del volo e meteo continuano a raggiungere il diritto e l'accesso alla pensione secondo le regole pensionistiche vigenti al 31/12/2013, vale a dire 60 anni

Tuttavia, dal 1/1/2014 l'accesso alla pensione con il metodo misto e contributivo ad una età inferiore a 60 anni è consentito solo in presenza di un'età contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e di 41 anni e 3 mesi per le donne. Nel caso di accesso a questa pensione anticipata viene però applicata sulla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo relativa alle anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2011 la penalizzazione:

- dell'1% fino a due anni di anticipo per ogni (quindi in caso di pensionamento a 59 e 58 anni 2% di penalità)
- del 2% in caso di pensionamento ad età inferiori (quindi in caso di pensionamento all'età di 56 anni la penalità sarà del 6%, a 55 anni dell'8%, ecc.).

Nel caso in cui l'età di pensionamento non sia intera la percentuale è proporzionata al numero di mesi.

E' abrogato il comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. 149/1997 che per i dipendenti dell'ENAV rientranti nei profili professionali sopra indicati con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 consentiva l'aumento, nel limite di 5 anni, di 1 anno ogni 5 di servizio intero svolto in detti profili anche nel caso dell'accesso alla pensione di anzianità. In sostanza, questa maggiorazione di servizio non è più applicabile in caso di pensione anticipata ma solo nel caso di pensione di vecchiaia rispetto al requisito anagrafico.

*In merito alla penalizzazione prevista nel caso di pensione anticipata ad un'età inferiore a 60 anni bisogna notare che il DPR non prevede eccezioni, a differenza di quanto è accaduto alla norma contenuta all'art. 24 comma 10 applicabile alla generalità dei lavoratori il cui rigore, almeno fino al 2017, è stato "alleggerito" con una serie di disposizioni successive.*

### **Le nuove regole**

Ai lavoratori, rientranti nelle categorie cui si applica il regolamento di armonizzazione, che non abbiano maturato i previdenti requisiti entro il 31/12/2013 e non rientranti nelle deroghe, si applicheranno dal 2014 i requisiti anagrafici e contributivi più elevati mentre non si applicherà più lo spostamento della decorrenza (finestra mobile).

### **Soppresso fondo spedizionieri doganali<sup>43</sup> (art. 2)**

Il fondo degli spedizionieri fu soppresso con legge n. 230/1997 nell'ambito del processo di armonizzazione dei trattamenti pensionistici previsto dalla legge 335/1995 e il pagamento delle prestazioni è stato acquisito dall'INPS. L'art. 2 della legge 230/1997 ha previsto la conservazione della pensione maturata in base alle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso fondo alla data del 31/12/1997 in aggiunta ai trattamenti pensionistici ordinari. Con il regolamento di armonizzazione si stabilisce che tale quota di pensione venga erogata dall'INPS al compimento di 66 anni e non più ad età inferiore come previsto dall'originaria disciplina.

Si prevede inoltre che la totalizzazione dei contributi in base al d.lgs. 42/2006 sia applicabile anche alla contribuzione presso il soppresso fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, fino ad ora era esclusa.

### **Lavoratori poligrafici<sup>44</sup> (art. 3)**

Per i lavoratori delle aziende poligrafiche in crisi, la legge 416/1981 nel prevedere una serie di misure di sostegno al reddito aveva anche stabilito all'art. 37 la possibilità di prepensionamento a determinate condizioni. Il regolamento di armonizzazione aveva modificato la norma portando il requisito di 32 anni di contributi a 35 anni a decorrere dal

<sup>41</sup> Si veda messaggio INPS n. 13399/2012.

<sup>42</sup> Vedi circolare INPS n. 86/2014

<sup>43</sup> Art. 2 DPR 157/2013

<sup>44</sup> Art. 3 DPR 157/2013

1/1/2014, 36 anni di contributi dal 1/1/2016, 37 anni di contributi dal 1/1/2018. Tuttavia, il comma 295 art. 1 della legge 208/2015 ha previsto che i requisiti e le decorrenze in vigore al 31/12/2013 continuano ad applicarsi, anche se maturati successivamente, ai lavoratori dei poligrafici in CIGS finalizzata al prepensionamento ai sensi del citato art. 37 legge 416/1981 in forza di accordi di procedura siglati entro il 31/12/2013. La norma fissa un limite di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio e i trattamenti pensionistici sono erogati secondo l'ordine di sottoscrizione dell'accordo di procedura<sup>45</sup>. Tuttavia, successivamente per i lavoratori di aziende poligrafiche in crisi sono state emanate alcune norme specifiche che hanno escluso, a determinate condizioni, l'incremento dei requisiti per aspettativa di vita<sup>46</sup> e anche nella legge di bilancio per il 2020 (art. 1 commi da 498 a 500 della legge 160/2019) si prevede che il requisito contributivo di 35 anni rimanga fermo dal 2020 al 31-12-2023 per i lavoratori poligrafici di aziende stampatrici di quotidiani, periodi, agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del lavoro tra il 1-1-2020 e il 31-12-2023 piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi di cui all'art. 25-bis c. 3 lett. a) dlgs 148/2015.

**Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto<sup>47</sup> (art. 4)**

Il personale viaggiante del soppresso fondo trasporti continuava, in base all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 414/1996, ad accedere alla pensione in base alle regole precedenti il d.lgs. 503/1992 vale a dire 55 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. Il regolamento di armonizzazione modifica la disposizione prevedendo che questi lavoratori raggiungano il diritto alla pensione con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo applicabile alla generalità dei lavoratori.

Di conseguenza, da un lato si va verso una progressiva unificazione del requisito tra uomini e donne, dall'altro il requisito minimo viene elevato in modo significativo, soprattutto per le donne, secondo la seguente tabella:

Anno		Uomini	Anno		Donne			
Dal	1/1/2014	al	61 anni e 3 mesi	Dal	1/1/2014	al	58 anni e 9 mesi	
	31/12/2015				31/12/2015			
Dal	1/1/2016	al	61 anni e 7 mesi	Dal	1/1/2016	al	60 anni e 7 mesi	
	31/12/2018				31/12/2017			
					Dal	1/1/2018	al	61 anni e 7 mesi
					31/12/2018			
Dal	1/1/2019		62 anni	Dal	1/1/2019		62 anni	

**Lavoratori marittimi<sup>48</sup> (art. 5)**

I piloti del pilotaggio marittimo (art. 4 commi 2 lett. c) e 3 legge 413/1984 possono raggiungere il diritto a pensione con il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore per la generalità dei lavoratori. Inoltre, il requisito della pensione anticipata per i lavoratori marittimi (art. 31 legge 413/1984) viene elevato da 55 a 56 anni fino al 31/12/2015, a 57 anni fino al 31/12/2017, e a 58 anni a partire dal 1/1/2018. Questa prestazione esige comunque che siano fatte valere 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

**Fondo lavoratori dello spettacolo (art. 6, 7, 8)**

**Gruppo ballo<sup>49</sup>**

I lavoratori dello spettacolo delle categorie dei tircorei e ballerini potranno accedere alla pensione all'età di 46 anni.

**Gruppo attori<sup>50</sup>**

	Decorrenza della pensione	
Uomini	Dal 1 gennaio 2014	64 anni
Donne	Dal 1 gennaio 2014	60 anni
	Dal 1 gennaio 2016	61 anni
	Dal 1 gennaio 2018	62 anni
	Dal 1 gennaio 2020	63 anni
	Dal 1 gennaio 2022	64 anni

<sup>45</sup> Vedi circolare INPS n. 8/2016.

<sup>46</sup> Vedi circolari Inps n. 47/2019 e n. 89/2018.

<sup>47</sup> Art. 4 DPR 157/2013. Si veda anche messaggio INPS n. 1445 del 26-2-2015 che da un lato sottolinea come i requisiti anticipati si applichino sul presupposto che l'interessato abbia svolto in modo stabile e duratura sebbene non esclusivo le mansioni di personale viaggiante, dall'altro ammette che in caso di sospensione del lavoro per CIG/CIGS, contratto solidarietà non è pregiudicato il diritto al requisito anticipato, lo stesso criterio si utilizza in caso di maturazione dei requisiti nel corso del periodo di Aspl/Naspi.

<sup>48</sup> Art. 5 DPR 157/2013. Si veda anche messaggio INPS n. 1445 del 26-2-2015.

<sup>49</sup> Art. 6 DPR 157/2013 modifica l'art. 3 comma 7 decreto legge 64/2010.

<sup>50</sup> Art. 7 DPR 157/2013 ha modificato la tabella C allegata ad art. 4 comma 2 d.lgs. 182/1997.

### Gruppo canto<sup>51</sup>

Per i cantanti, già iscritti al Fondo alla data del 31/12/1995 dal 2014 la pensione di vecchiaia si consegnerà alle seguenti età:

	Decorrenza	Età
<b>Uomini</b>	Dal 1 gennaio 2014	61 anni
<b>Donne</b>	Dal 1 gennaio 2014	57 anni
	Dal 1 gennaio 2016	58 anni
	Dal 1 gennaio 2018	59 anni
	Dal 1 gennaio 2020	60 anni
	Dal 1 gennaio 2022	61 anni

### Fondo sportivi professionisti<sup>52</sup> (art. 9)

Con la modifica dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 166/1997 l'età di pensione per gli sportivi professionisti già iscritti al Fondo alla data del 31/12/1995 sarà:

	Decorrenza	Età
<b>Uomini</b>	Dal 1 gennaio 2014	53 anni
<b>Donne</b>	Dal 1 gennaio 2014	49 anni
	Dal 1 gennaio 2016	50 anni
	Dal 1 gennaio 2018	51 anni
	Dal 1 gennaio 2020	52 anni
	Dal 1 gennaio 2022	53 anni

### 3.10 Fondi speciali e altre gestioni previdenziali

Alcune professioni continuano a godere di requisiti pensionistici anticipati rispetto alle regole generali previste dalla riforma pensioni Fornero in virtù del carattere speciale della normativa che li disciplina, sebbene in alcuni casi, come il Fondo Volo, i requisiti siano stati proporzionalmente elevati.

Da segnalare invece che comma 18 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 stabilisce che le regole generali della riforma siano immediatamente applicabili a tutti i lavoratori iscritti al Fondo speciale ferrovie istituito presso l'INPS<sup>53</sup>.

*Per effetto della legge 214/2011 sulle anzianità maturate dal 2012 per tutti i lavoratori è previsto il calcolo contributivo pertanto le norme che prevedono, rispetto a determinate attività, il pensionamento obbligatorio ad età inferiori rispetto alle regole generali finiscono per essere penalizzanti dal momento che il metodo contributivo premia chi differisce il pensionamento e danneggia chi lo anticipa.*

#### 3.10.1 Fondo volo

Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo volo rimangono in vigore, anche dopo la legge 214/2011, le disposizioni speciali del d.lgs. n. 164/1997 che fissano speciali requisiti anagrafici e contributivi ma, come accennato, essi vengono riparametrati rispetto ai limiti più elevati previsti per la generalità dei lavoratori e dal 2013 si applica comunque la variazione dei requisiti rispetto alla speranza di vita<sup>54</sup>. Inoltre, rispetto ai casi di perdita del titolo abilitante, come si è visto in precedenza, si conservano i requisiti precedenti.

Di conseguenza i requisiti ordinati del pensionamento per gli iscritti al Fondo Volo dal 2012 sono i seguenti.

Per ottenere la **pensione di vecchiaia** nel fondo volo, dal momento che è prevista una riduzione dei requisiti anagrafici di 1 anno ogni 5 di iscrizione al fondo volo nel massimo di 5 anni rispetto a quelli vevoli nell'assicurazione generale obbligatoria, a partire dal 2012 i requisiti anagrafici sono i seguenti:

<b>Donne</b>		<b>Uomini</b>	
1/1/2012 al 31/12/2012	57 anni	1/1/2012 31/12/2012	al 61 anni
1/1/2013 al 31/12/2013	57 anni e 3 mesi	1/1/2013 31/12/2015	al 61 e 3 mesi
1/1/2014 al 31/12/2015	58 anni e 9 mesi	1/1/2016 31/12/2018	al 61 anni e 7 mesi
1/1/2016 al 31/12/2017	60 anni e 7 mesi		
1/1/2018 al 31/12/2018	61 anni e 7 mesi		
1/1/2019-31-12-2022	62 anni	1/1/2019-31-12-2022	62 anni

Sono richiesti almeno 20 anni di anzianità contributiva e un minimo di 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo Volo.

La tabella si applica anche agli iscritti al Fondo volo dopo il 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva pregressa i quali, ai sensi del comma 11 art. 3 d.lgs. n. 164/1997, possono aggiungere alla propria età anagrafica 1 anno ogni 5

<sup>51</sup> Art. 8 DPR 157/2013 modifica l'art. 4 comma 3 d.lgs. 182/1997.

<sup>52</sup> Art. 9 DPR 157/2013

<sup>53</sup> Vedi art. 42 legge n. 488/1999.

<sup>54</sup> Vedi circolare n. 35/2012 e msg 13399/2014

interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo volo per raggiungere l'età pensionabile e per applicare i coefficienti di trasformazione previsti nel metodo di calcolo contributivo.

Tuttavia, come riferito in precedenza, il DPR 157/2013 prevede che *gli iscritti a questo fondo* per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza delle pensioni di vecchiaia vigenti al 31/12/2011. Pertanto, nel caso di perdita del titolo abilitante questi lavoratori raggiungeranno il diritto a pensione a 55 anni di età le donne e 60 anni di età gli uomini, con applicazione della finestra trimestrale di cui alla legge 247/2007. Non è però chiaro se, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del citato DPR<sup>55</sup>, si applichi la variazione della speranza di vita (modificando quindi l'orientamento in precedenza fornito dall'INPS con Msg. 13399/2012).

Gli iscritti al Fondo volo possono anche richiedere la **pensione anticipata** rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria con la riduzione di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo volo, fino ad un massimo di 5 anni a condizione che il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero 15 anni per i tecnici di volo e dei piloti collaudatori.

Il parametro di 62 anni per applicare la riduzione sulla quota di trattamento calcolato con il metodo contributivo viene ridotto (dall'interpretazione dell'INPS contenuta nel messaggio 13399/2012) per gli iscritti al fondo volo con 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al fondo all'età di 58 anni e all'età di 57 anni per chi ha almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al fondo.

### 3.10.2. Fondo Clero

I requisiti pensionistici introdotti dall'art. 24 della legge 214/2011 non applicano al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica in quanto la legge n. 903/1973 e successive modifiche che la disciplina ha carattere di specialità.

### 3.10.3 Forze armate, Arma dei Carabinieri, Corpo di Polizia ad ordinamento civile e militare, Vigili del Fuoco

Come già accennato, per questi lavoratori è prevista, sulle anzianità maturate dopo il 31/12/2011, l'applicazione del metodo di calcolo contributivo e la legge n. 214/2011 ed essi sono stati esclusi dall'applicazione del DPR 157/2013. Tuttavia, in base al messaggio Inps n. 545/2013 dal 2013 deve essere applicato l'incremento relativo alla variazione della speranza di vita, pari a 3 mesi dal 1/1/2013 al 31/12/2015 inoltre si deve applicare anche la finestra mobile di 12 mesi.

Allo stesso tempo, però, il collocamento a riposto d'ufficio continua ad avvenire alla data prevista dai singoli ordinamenti e se a quel momento il lavoratore ha già raggiunto il diritto alla pensione non si dovrà applicare la variazione per la speranza di vita ma solo la finestra (e quindi avrà diritto a rimanere in servizio fino allo scadere dell'eventuale finestra).

Se invece, alla data della collocazione a riposo d'ufficio il lavoratore non ha già raggiunto i requisiti a pensione, dovrà essere applicato anche l'incremento per la variazione della speranza di vita oltre alla finestra.

Orientarsi nei requisiti pensionistici di queste categorie di lavoratori è particolarmente complesso sia perché non è facile reperire informazioni complete e aggiornate sia perché all'interno del gruppo esistono varie distinzioni a seconda dell'istituzione di appartenenza e del profilo di inquadramento.

Ci limiteremo a segnalare che per specifiche figure delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (rientrano nel primo Polizia di stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello stato, VV.FF., nel secondo Guardia di finanza e Carabinieri) prima del 31/12/1997 per 20 anni di servizio, comprensive delle maggiorazioni, si attribuisce il rendimento del 44% della base pensionabile e per ogni anno successivo al 3,6%. A partire dal 1/1/1998 invece la percentuale di rendimento si riduce al 2%.

Per le Forze armate, limitatamente ai sottufficiali, fino al 31/12/1997 si applica per 20 anni di anzianità la percentuale del 44% e per gli anni successivi al ventesimo si aggiunge il 2,25% (mentre per gli ufficiali si aggiunge il 1,8%). A partire dal 1/1/1998 invece per ogni anno di servizio si applica l'1,8%.

Il pensionamento anticipato, nel 2018 e 2019-2020 si raggiunge con i seguenti requisiti:

- nel 2018 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva a prescindere dall'età che diventano 41 nel 2019-2022
- 35 anni di anzianità contributiva ed età di almeno 57 anni e 7 mesi nel 2018 e diventano 58 nel 2019
- Raggiungimento della massima anzianità contributiva in base alla seguente tabella

<sup>55</sup> DPR 157/2013 art. 1 comma 4 "A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Anno	Requisito anagrafico
Dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999	50
Dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000	51
Dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2002	52
Dal 1 luglio 2002 al 31/12/2012	53
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	53 anni e 3 mesi
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	53 anni e 7 mesi
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022	54 anni

Per effetto degli aumenti delle aliquote di rendimento sopra descritte la massima anzianità contributiva è di conseguenza, ad esempio, così rideterminata per i previsti profili della Polizia di Stato<sup>56</sup>

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997	Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
30 anni e oltre	30
29 anni	31
28 anni	32
27 anni	33
26 anni	34
25 anni	34
24 anni	35
23 anni	36
22 anni	37
Da 21 anni in giù	38

**3.11 Lavoratori extracomunitari rimpatriati**

I lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato che siano rimpatriati possono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 189/2002, indipendentemente dall'esistenza di un accordo di reciprocità tra Stati, ottenere il trattamento pensionistico relativo alla contribuzione versata in Italia.

Per effetto della nuova legge di riforma delle pensioni l'età minima (per donne e uomini) dal 2012 è pari a 66 anni e si applicano gli incrementi relativi alla speranza di vita.

Se la pensione viene liquidata con il metodo di calcolo contributivo questi lavoratori possono ottenere la pensione in deroga ai minimi contributivi previsti dal sistema contributivo.

Invece, in caso di liquidazione della pensione con il sistema retributivo e misto (in parte retributivo e in parte contributivo), la deroga sul requisito contributivo non è ammessa, quindi, in questo caso, alla luce della legge n. 214/2011 questi lavoratori per ottenere la pensione devono vantare almeno 20 anni di contributi oltre al requisito anagrafico di 66 anni (per uomini e donne) dal 2012 con i successivi incrementi legati alla variazione della speranza di vita.

**3.12 Assegno di invalidità, pensione supplementare, supplemento**

La modifica dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia produce effetti anche nei confronti della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità che si trasformerà in pensione di vecchiaia ad raggiungimento dei nuovi requisiti e anche il diritto alla pensione supplementare e al supplemento di pensione sono legati ai nuovi requisiti anagrafici.

**4. Anticipo pensionistico: APE sociale, APE volontario, APE aziendale**

L'Ape (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) è una misura che dal 1° maggio 2017 consente di anticipare volontariamente e liberamente l'uscita dal lavoro e di accedere ad un reddito ponte, a partire dai 63 anni di età alle persone che matureranno, entro 3 anni e 7 mesi, il diritto ad una pensione di vecchiaia, sulla base della certificazione del diritto rilasciata dall'INPS. E' stato previsto dall'accordo sulle pensioni del 28 settembre 2016 e recepito nella legge di bilancio per il 2017. Con la legge di bilancio del 2018, a seguito dei confronti tra il Governo Gentiloni e i sindacati sono stati introdotti alcuni ampliamenti. Sebbene non si tratti di una vera e propria flessibilizzazione del requisito pensionistico, tuttavia potrà essere utile in alcune circostanze.

Anche per l'APE, analogamente a quanto accaduto con i lavoratori precoci, si è assistito ad un ritardo ingiustificabile nella emanazione dei DPCM attuativi indispensabili per rendere operative le norme. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi), alle forme sostitutive (ex fondi speciali trasporti, elettrici, telefonici, dazieri, ex Inpdai, Fondo Volo, Inpgi, Enpals), esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo strumento ha carattere sperimentale, in origine per il periodo 1 maggio 2017 – 31 dicembre 2018, periodo poi prorogato.

Tre sono le forme dell'Ape, tra loro profondamente diversi:

- a) **Ape sociale.** E' stato prorogato fino al 31-12-2020. Anticipo pensionistico agevolato per categorie disagiate con l'erogazione di un reddito ponte interamente a carico dello Stato, per un ammontare corrispondente al trattamento

<sup>56</sup> Circolare INPDAP n. 6 del 23 marzo 2005.

pensionistico ottenibile al momento della maturazione del diritto a pensione e fino ad un massimo di 1.500 euro lordi mensili.

- b) **Ape volontario.** E' stato prorogato fino al 31-12-2019 quindi dal 2020 non è più operativo. Anticipo pensionistico per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici non rientranti fra le categorie agevolate, tramite l'accesso ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e con un'anzianità contributiva minima di 20 anni, purché la pensione dei soggetti interessati, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta sia pari o superiore - al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia - a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 700 euro). **Ape aziendale.** Essendo collegato all'Ape volontario è stato operativo solo fino al 31-12-2019. Anticipo pensionistico erogato a lavoratori e lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendali che consiste nella possibilità per le imprese di integrare il montante contributivo dei lavoratori che hanno chiesto l'APE volontaria.

#### 4.1 APE sociale

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, termine prorogato al 31/12/2019 dall'articolo 18 del dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019, e fino al 31/12/2020 dall'art. 1 comma 473 della legge 160/2019 i residenti in Italia, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che si trovano nelle situazioni di disagio di seguito descritte, possono chiedere al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'indennità, che viene erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, fino all'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetta a rivalutazione. I beneficiari ottengono l'indennità economica (reddito ponte) direttamente dall'INPS, per un importo pari alla pensione di vecchiaia certificata al momento della richiesta se è inferiore a 1.500 euro lordi oppure pari a 1.500 euro lordi (se la pensione certificata è maggiore).

L'indennità erogata dall'INPS verrà tassata come reddito da lavoro dipendente. In questo caso le banche e le imprese di assicurazione non sono coinvolte nell'erogazione dell'Ape sociale che quindi non è un "prestito". Resta ferma la possibilità, per il beneficiario dell'indennità, in presenza di una rata mensile della pensione di importo più elevato di 1.500 euro lorde, di contrarre un prestito pensionistico dell'Ape volontaria di cui si parlerà oltre per ottenere un reddito ponte di ammontare maggiore che, in questo caso, dovrà essere restituito.

I beneficiari dell'APE sociale devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) **disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 Dal 2018 sono compresi anche coloro che hanno terminato un contratto a tempo determinato a condizione che possano far valere periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro E' necessario aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) **assistere**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi in modo continuativo, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Dal 2018 sono inseriti anche parenti o affini di secondo grado conviventi se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave hanno compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti o deceduti
- c) **avere una riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) **essere lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 16, all'interno delle professioni gravose elencate a pag. 29 estese dalla originarie 11 a 15 per effetto della legge di bilancio 2018.** L'attività, per la quale è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo, deve essere svolta da almeno sei anni in via continuativa. Inoltre i lavoratori devono essere in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva. La legge di bilancio 2018 ha anche previsto che l'attività gravosa possa essere svolta per 6 anni negli ultimi 7 oppure per 7 anni negli ultimi 10<sup>57</sup>.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità è, però, compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro lordi annui. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'Assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

<sup>57</sup> Con la circolare n. 34/2018 e il messaggio n. 1481/2018 l'INPS ha chiarito che i 6 o 7 anni di attività gravosa devono essere intesi come periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita ad attività gravosa che comprende anche i periodi di sospensione, in costanza di rapporto di lavoro, con copertura di contribuzione figurativa come malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro ecc- Inoltre, poiché la legge di bilancio per il 2018 ha stabilito che nel caso di lavoratori dell'agricoltura e della zootecnia l'anno si matura con 156 giornate il requisito dei 6 anni nei 7 o dei 7 nei 10 si perfeziona per questi lavoratori con 936 giornate in 7 anni oppure 1092 in 10 anni.

Per i lavoratori pubblici di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. *Questa è una norma assolutamente criticabile.*

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie impegnate, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il DPCM 23 maggio 2017 n. 88 pubblicato in G.U. 138/2017. Contestualmente è stata pubblicata anche la circolare INPS n. 100/2017 cui rinviamo data la complessità della materia.

La procedura prevede alcuni passaggi:

- La domanda di riconoscimento dei requisiti di accesso all'Ape sociale
- La risposta sulla sussistenza dei requisiti
- La vera e propria domanda di Ape sociale

Tutto il processo è gestito dall'INPS.

Anche nel caso dell'APE sociale, per gestire il monitoraggio delle domande in relazione ai limiti di spesa previsti sono stabiliti termini perentori per presentare la domanda di riconoscimento dei requisiti. Di conseguenza, **i soggetti che si troveranno nelle condizioni previste dalla legge entro il 31/12/2018 devono presentare la domanda di riconoscimento dei benefici entro il 31 marzo 2018 ovvero, entro il 15 luglio.** Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pervenute oltre queste date ma, in ogni caso, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, saranno prese in considerazione dall'INPS solo se residueranno risorse economiche. L'INPS deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria:

Entro il 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;

Entro il 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;

Entro il 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

**Con la circolare n. 50/2020 l'INPS ha dato indicazioni operative rispetto alla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 35 d-l. 18/2020 prevista a causa dell'emergenza Covid-19, per cui ai fini del monitoraggio le domande di Ape sociale si considerano nei termini se vengono presentate entro il 1 giugno 2020.**

***E' molto importante la consulenza del Patronato che è anche in grado di inviare le domande che si trasmettono solo in via telematica.***

#### **4.2 APE volontario**

L'APE volontario era, invece, un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a un soggetto in possesso di un'età anagrafica pari o superiore a 63 anni e con un'anzianità contributiva minima di 20 anni. La possibilità di presentare domanda di Ape volontario era stata prorogata fino al 31/12/2019 dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017). Non essendo stato ulteriormente prorogato, l'Ape volontario ora non è più in vigore e non è più possibile presentare la domanda. Solo per memoria ricordiamo i requisiti:

Tutti i lavoratori e le lavoratrici con un'età pari e superiore a 63 anni (con un'anzianità contributiva minima di 20 anni), e che avessero maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi potevano presentare all'INPS la domanda di Ape volontaria, previo accertamento dei requisiti. Esso consentiva di ottenere un reddito ponte, erogato dal momento di concessione del prestito fino al pensionamento di vecchiaia.

Tuttavia, l'accesso all'Ape volontaria era condizionato al fatto che l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta, fosse pari o superiore (al momento dell'accesso al pensionamento) ad 1,4 volte in trattamento minimo Inps previsto dall'Assicurazione generale obbligatoria). Inoltre, a seconda della durata dell'Ape richiesto erano fissati dei tetti massimi:

75% dell'importo mensile della pensione se la durata dell'Ape era superiore a 36 mesi; 80% se la durata si collocava tra i 24 e i 36 mesi, l'85% se la durata era compresa tra 12 e 24 mesi, il 90% se era inferiore a 12 mesi. Alla data di presentazione della domanda di Ape l'importo massimo doveva essere tale che la rata di ammortamento mensile, sommata ad eventuali altre rate per prestiti con periodo di ammortamento superiore a quello di erogazione dell'Ape, non fosse superiore al 30% dell'importo mensile della pensione al netto di rate per debiti erariali, assegni divorzili, mantenimento figli, assegni stabiliti in caso di separazione dei coniugi. Sul sito dell'INPS è disponibile un simulatore dell'Ape volontario.

Non potevano ottenere l'Ape coloro che fossero già titolari di un trattamento pensionistico diretto. La concessione dell'APE volontaria invece era compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Il prestito ottenuto veniva rimborsato a partire dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, tramite trattenute mensili effettuate sulla pensione per 20 anni. La trattenuta effettuata sulla pensione era comprensiva della rata per il rimborso del prestito ottenuto, degli interessi bancari passivi e dei costi della polizza assicurativa per premorienza. Gli effetti della trattenuta non rilevavano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Le somme del prestito pensionistico erano erogate in quote mensili e non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### 4.3 APE aziendale

La terza tipologia di APE prevedeva il coinvolgimento di altri soggetti. Infatti, con il consenso del richiedente, i costi per il finanziamento dell'APE volontario potevano essere sopportati dai datori di lavoro, dagli enti bilaterali o dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 148. La contrattazione collettiva poteva così stabilire che in tutto in parte gli oneri per l'accesso all'Ape siano posti a carico del datore di lavoro o della bilateralità. Tuttavia poiché la legge prevedeva esplicitamente solo l'accordo individuale, accordo sindacale in realtà non era indispensabile. Essendosi esaurito l'Ape volontario, non è più possibile di conseguenza accedere all'Ape aziendale.

## 5. Cumulo pensione e reddito da lavoro

### 5.1 Pensioni di vecchiaia e di anzianità

Dal 1 gennaio 2001 la pensione di vecchiaia, liquidata nel sistema retributivo o nel sistema contributivo, per tutti i lavoratori, è interamente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo e dipendente.

Dal 1 di gennaio 2009 la pensione di anzianità per tutti i lavoratori è interamente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo e dipendente.

### Eccezioni

L'abolizione del divieto di cumulo **non** si applica a:

- Lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i quali l'importo della pensione di anzianità è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro (in misura non superiore al 50%). La somma tra pensione e retribuzione non deve superare, comunque, l'ammontare della retribuzione spettante, alle medesime condizioni, al lavoratore a tempo pieno;
- Trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
- Assegni straordinari per il sostegno del reddito ai quali si applica la disciplina prevista dai decreti 157 e 158 del 2000, vale a dire: incompatibilità con redditi da lavoro prestato a favore di soggetti in concorrenza con il datore di lavoro; cumulo con redditi da lavoro dipendente prestato a favore di soggetti non concorrenti con il datore di lavoro, fino a concorrenza dell'ultima retribuzione raggiunti ad anno; cumulo con redditi da lavoro autonomo prestato a soggetti non concorrenti, per la parte corrispondente al T.M., più il 50%;
- Quando l'attività lavorativa sia resa presso un'amministrazione pubblica che costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato origine al trattamento pensionistico stesso come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 758/65.
- Pensione con "quota 100" oltre 5.000 euro di reddito da lavoro non occasionale, fino all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2022).
- Pensione lavoratori precoci. Incumulabilità fino al raggiungimento "virtuale" del requisito per la pensione anticipata ordinaria.
- Ape sociale oltre 8.000 euro di reddito da lavoro.

### 5.2 Assegni ordinari di invalidità e pensioni di invalidità nel pubblico impiego

Gli assegni ordinari di invalidità erogati dall'INPS sono parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo dal 17 agosto 1995 secondo i tetti indicati nelle seguenti tabelle:

Anno	Redditi	Percentuale di riduzione dell'assegno di invalidità
2020	Fino a 26.810,16	Nessuna riduzione
	Oltre 26.810,16 a 33.512,70	25% di riduzione
	Oltre 33.512,70	50% di riduzione

Per salvaguardare le situazioni reddituali in prossimità degli scaglioni è stata prevista una clausola per la quale la somma dei redditi da lavoro e l'assegno di invalidità ridotto non può essere inferiore a quello che spetterebbe all'interessato qualora il suo reddito fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente a quella in cui si colloca il reddito effettivo.

Inoltre, dopo aver operato l'eventuale riduzione alla luce della sopra indicata tabella, sull'importo che residua, se eccede il trattamento minimo, vengono operate trattenute giornaliere differenziate a seconda che il reddito sia da lavoro dipendente (trattenuta del 50%) o autonomo (trattenuta del 30%).

Infatti, dal 1 gennaio 2001 per effetto dell'art. 72 comma 2 della legge 388/2000, per gli assegni ordinari di invalidità se il trattamento è liquidato con meno di 40 anni di contributi, si prevede che queste prestazioni (esclusa la tredicesima) in

presenza di reddito da lavoro autonomo siano cumulabile nella misura del trattamento minimo più il 70% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo. Le trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

In caso di lavoro dipendente, l'assegno è cumulabile nella misura del trattamento minimo più il 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (come previsto dalla legge 153/1969 art. 20 e successive modifiche).

Per le pensioni di invalidità previste dalla normativa del pubblico impiego, vale a dire: i trattamenti pensionistici che derivano da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o a relativa alle mansioni (art. 13 legge 274/1991), le pensioni di infermità (art. 42 DPR 1092/1973), e le pensioni di privilegio salvo quanto illustrato al punto 4.4, la disciplina del cumulo, stratificata sulla base della normativa succedutasi nel tempo è descritta nelle seguenti tabelle:

**le percentuali di incumulabilità tra pensione di invalidità e reddito si applicano sulla parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino alla concorrenza dei redditi percepiti**

Decorrenza prestazione entro il 31/12/1997					
Decorrenza entro 31/12/1994 (D.lgs. 503/1993 – l. 537/1993)		Decorrenza dal 1/1/1995 (D.lgs. 503/1993 – l. 537/1993)		Decorrenza dal 1/10/1996 (L. 662/1996)	
Autonomo	dipendente	Autonomo	dipendente	autonomo	dipendente
Cumulo totale	Cumulo totale	50%	50%	Si applica normativa previgente in base alla maturazione dei requisiti	

Le pensioni di invalidità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente per decorrenze fino al 31/12/94; per decorrenze dal 1/1/1995 è ininfluente la data di maturazione dei requisiti e andrà trattenuto l'importo della pensione pari al 50% delle quota eccedente il trattamento minimo INPS sia in caso di lavoro autonomo che dipendente

Decorrenze dal 1/1/1998 con effetto sulle pensioni liquidate anteriormente se più favorevoli (L. 449/1997)	
autonomo	dipendente
50%	50%

Decorrenze dal 1/1/1999 con effetto sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevoli (L. 448/1998)		Decorrenze dal 1/1/2001 con effetto sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevoli (L. 388/2000)	
autonomo	dipendente	autonomo	dipendente
50%	50%	70%*	50%
Con 40 anni di contributi cumulo totale	Con 40 anni di contributi 50%	Con 40 anni di contributi cumulo totale	Con 40 anni di contributi cumulo totale

\*è cumulabile il 70% della pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo INPS. La trattenuta, comunque, non può superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.

Al raggiungimento dell'età pensionabile (nel 2019-20222 pari a 67 anni) le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini del cumulo pertanto sono integralmente cumulabili con il reddito da lavoro.

**5.3 Pensioni di inabilità**

Le pensioni di inabilità del settore privato (art. 2 della legge 222/1984) e pubblico (art. 2 comma 12 legge 335/1995) sono totalmente incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. L'eventuale percezione di tali redditi determina la revoca della prestazione. Sono inoltre incumulabili con la rendita INAIL per lo stesso evento, se la pensione di inabilità è di importo superiore alla rendita INAIL il cumulo è ammesso solo per la parte eccedente.

**5.4 Pensioni privilegiate**

- **Pensione privilegiata e rendita INAIL** : La pensione privilegiata è incumulabile con la rendita Inail nel senso che se la cessazione dal servizio è determinata da infortunio sul lavoro che ha dato diritto ad una rendita Inail la pensione privilegiata è diminuita della somma pari a quella della rendita e comunque non inferiore all'importo di pensione ordinario calcolato sulla base dei servizi prestati.
- **Pensione privilegiata ed equo indennizzo**: se ad un lavoratore cui è stato riconosciuto l'equo indennizzo successivamente è riconosciuta anche la pensione privilegiata per la stessa causa, la metà dell'ammontare dell'equo indennizzo liquidato viene trattenuto sulla pensione.
- **Pensione privilegiata e redditi da lavoro dipendente o autonomo**: si applicano le disposizioni sopra illustrate in materia di cumulo per le pensioni di invalidità salvo quanto previsto dall'art. 139 del DPR n. 1092/1973<sup>58</sup>.

<sup>58</sup> Art. 139 DPR 192/1973 "La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c)."

La legge n. 214/2011 art. 6 ha abrogato gli istituti di accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, fermo restando il rinvio alla competenza dell'INAIL per la tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio.

L'abrogazione non opera nei confronti di Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al comparto dei Vigili del Fuoco e soccorso pubblico nei confronti dei cui lavoratori continuano ad applicarsi il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La normativa previgente la legge n. 214/2011 continua a produrre effetti:

- per i procedimenti già avviati alla data del 6/12/2011;
- nei casi in cui al 6/12/2011 non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione (vale a dire 5 anni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti alle ex CPDEL, CPS, CPI, CPUG; 5 anni dalla cessazione per gli iscritti alla ex CTPS che sono elevati al 10 in caso di parkinsonismo, mentre nel caso di riconoscimento della medesima infermità della causa di servizio in costanza di attività di lavoro non vi è termine ex art. 169/ DPR n. 1092/1973 e ferme restando le istruzioni fornite dall'INPDAP con nota operativa del 15/10/2008 n. 35);
- nei casi di procedimenti che possono essere avviati d'ufficio in relazione ad eventi precedenti il 6/12/2011.

### 5.5 Pensioni ai superstiti

La pensione ai superstiti spetta agli aventi diritto secondo le previsioni di legge, in via generale, nella seguente misura:

Dal 17 agosto 1995	Percentuale
Coniuge solo	60%
Figlio solo	70%
Coniuge e 1 figlio	80%
Coniuge e 2 o più figli	100%
2 figli	80%
3 o più figli	100%
Genitori, fratelli o sorelle	15%

### Riduzione in caso di matrimonio di ultra settantenne

Con la sentenza n. 174/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 18 comma 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, che aveva introdotto la riduzione del 10% dell'assegno pensionistico per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10 in caso di matrimonio contratto da ultra settantenne con coniuge di oltre 20 anni di età inferiore, nell'ipotesi in cui il matrimonio sia durato meno di 10 anni. Le riduzioni non si applicavano in presenza di figli minori, studenti e inabili (vedi circolare INPS n. 178/2016).

### Esclusione del diritto alla pensione ai superstiti

La legge n. 125/2011 ha escluso il diritto alla pensione di reversibilità, alla pensione indiretta e alla indennità una tantum nei confronti dei familiari che siano stati condannati in via definitiva per l'omicidio dell'iscritto o del pensionato.

### Cumulo redditi

In ogni caso continua ad applicarsi anche la normativa sul cumulo dei redditi, infatti per effetto dell'art. 1 comma 42 della legge n. 335/1995 l'importo della prestazione è sottoposto ad una riduzione in presenza di redditi secondo i seguenti scaglioni per il 2017 (identici a quelli del 2016 poiché l'indice di rivalutazione è uguale a zero):

Anno	Reddito	Percentuale di riduzione
2020	Fino a 20.107,62	Nessuna
	Oltre 20.107,62 fino a 26.810,16	25%
	Oltre 26.810,16 fino a 33.512,70	40%
	Oltre 33.512,70	50%

Tali riduzioni, tuttavia, non si applicano se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.

Un clausola di salvaguardia prevede che il trattamento complessivo, che deriva dal reddito sommato alla pensione ridotta, non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di redditi pari al limite previsto nella fascia precedente.

Alle pensioni ai superstiti in pagamento alla data del 17 agosto 1995 viene garantito il trattamento in godimento più favorevole con riassorbimento dei futuri miglioramenti.

La pensione di reversibilità che deriva da una pensione di inabilità è incumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL.

### 6. Perequazione automatica nel 2020 e adeguamento prestazioni

Gli importi delle prestazioni previdenziali sono state adeguate sulla base della percentuale di incremento del costo della vita definita dal D.M. del 15/11/2019 calcolato sulle rilevazioni ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati<sup>59</sup>

- Per l'anno 2019 in via definitiva la perequazione automatica è confermata pari all'1,1%, senza scostamenti quindi dal previsionale

<sup>59</sup> Meccanismo introdotto dal combinato disposto degli artt. 11 D.lgs. 503/1992 e 14 L. 724/1994.

- Per l'anno 2020 la perequazione provvisoria in base al sopra citato DM è dello 0,4%. Se è vero che l'Istat ha già calcolato in 0,5% la perequazione definitiva per il 2020 questa avrà effetto sulle prestazioni pensionistiche in base al DM che sarà pubblicato a fine 2020 e quindi il conguaglio sulla differenza verrà applicato sulle prestazioni pensionistiche solo successivamente.

Anche la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) è intervenuta sulla perequazione delle pensioni, prevedendo l'applicazione della perequazione al 100% sui trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo ma posticipando al 2022 l'applicazione della stessa secondo i criteri progressivi per scaglioni previsti dalla legge 388/2000 come richiesto da tempo dal sindacato. Ricordiamo, infatti, che nel 2019, sulla base dell'accordo tra i Sindacati e Governo del novembre 2017, doveva essere applicata la più favorevole perequazione delle pensioni prevista dalla legge 388/2000 (100% per lo scaglione oltre 3 volte il trattamento minimo, 90% da 3 a 5 volte il minimo, 75% oltre 5 volte il minimo). Invece, la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018 art. 1 comma 260) ha reiterato un meccanismo penalizzante anche se modulato in modo leggermente diverso da quello previsto negli anni precedenti come indicato nelle tabelle seguenti. Sistema che è stato prorogato fino a tutto il 2021. E prevista una clausola di salvaguardia per la quale nel caso in cui le pensioni siano di importo superiore rispetto alla fascia precedente ma inferiori a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato, ciò per evitare di penalizzare ulteriormente chi supera di poco il tetto.

Anni 2020-2021	% perequazione	Aumento %
Pensioni fino a 4 volte TM + clausola di salvaguardia	100%	0,4
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM + cs	77%	0,308
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM + cs	52%	0,208
Oltre 6 volte e fino a 8 volte +cs	47%	0,188
Oltre 8 volte e fino a 9 volte + cs	45%	0,180
Oltre 9 volte	40%	0,160

### Contributo di solidarietà

La legge di bilancio per il 2019 (art. 1 comma 261 legge 145/2018) ha previsto che nel quinquennio 2019-2023 i trattamenti pensionistici diretti, calcolati con almeno una quota con il calcolo retributivo, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forse sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Ago e della Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 che, complessivamente superino 100.000 euro lordi, annui siano ridotti secondo le seguenti percentuali:

Importo annuo complessivo pensioni dirette €	% marginale di riduzione	importo annuale riduzione €
Entro 100.000	Zero	
Oltre 100.000 fino a 130.000	15%	4.500
Oltre 130.000 fino a 200.000	25%	22.000
Oltre 200.000 fino a 350.000	30%	67.000
Oltre 350.000 fino a 500.000	35%	119.500
Oltre 500.000	40%	119.500+40%eccedenza

Inoltre, si prevede che gli importi del contributo siano soggetti alla rivalutazione automatica in base al meccanismo dell'art. 34 della legge 448/1998.

La riduzione si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici e l'importo complessivo non può essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Sono escluse dal contributo di solidarietà:

- Le pensioni liquidate interamente con il metodo di calcolo contributivo (contributi solo dal 1996 in poi oppure per coloro i quali hanno optato per il calcolo interamente contributivo della pensione)
- Le pensioni ai superstiti, alle pensioni di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, ai trattamenti riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge n. 466/1980 e alla legge 206/2004.

- per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rilevano le pensioni liquidate con il cumulo della legge 228/2012 e i decreti legislativi 42/2006 (totalizzazione) e 184/1997 (cumulo) poiché la legge circoscrive in modo tassativo le gestioni previdenziali a cui applicare il contributo di solidarietà e tra queste non prevede le casse professionali (di cui al dlgs 509/1994 e 103/1996).<sup>60</sup>

**Per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo:**

L'importo mensile dell'indennità di invalidità civile è pari a euro 286,81 mensili, il limite reddituale per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti nel 2020 è pari a 16.982,49, per invalidi parziali e minori il limite reddituale annuale è 4.926,35 (aumento dello 1,07%). Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

In base a quanto previsto dall'art. 34 della legge 448/1998 la perequazione si applica tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti erogati dagli enti previdenziali presenti nel Casellario centrale rispetto a ciascun pensionato e ripartendo l'aumento sui vari trattamenti pensionistici in proporzione all'importo delle pensioni .

E' importante ricordare che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni è ammessa per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo o misto, non spetta invece nel caso di pensioni liquidate integralmente con il sistema contributivo.

L'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 ha previsto che la pensione liquidata con il sistema contributivo non costituisca reddito per l'accesso all'assegno sociale in misura pari a 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale.

**6.1 Trattamento minimo**

**Tab. A) Trattamento minimo fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali lavoratori autonomi**

Anno	Importo annuale In €	Importo mensile In €	Limiti di reddito personale annuo in €			Limiti di reddito coniugale pensioni con decorrenza dopo il 1994 in €			Limiti di reddito coniugale pensioni con decorrenza entro il 1994 in €		
			Oltre	Fino	a	Oltre	Fino	a	Oltre	Fino	a
2019	6.669,13	513,01	Oltre 13.338,26 escluso	Fino 6.669,13 ammesso	a TM per intero	Oltre 26.676,52 TM escluso	Fino 20.007,39 TM ammesso	a per intero	Oltre 33.345,65 TM escluso	Fino 26.676,52 TM ammesso	a per intero
2020	6.695,91	515,07	Oltre 13.391,82 escluso	Fino 6.695,91 ammesso	a TM per intero	Oltre 26.087,73 TM escluso	Fino 20.087,73 ammesso	a per intero	Oltre 33.479,55 TM escluso	Fino 26.783,64 TM ammesso	a per intero

<sup>60</sup> Vedi circolare Inps n. 62/2019

**Tab. B) Trattamento minimo fondi speciali di previdenza**

<b>Fondo clero</b>			
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>		<b>Maggiorazione pensione per anni ctb eccedenti il decimo</b>
2019	513,01		5,93
2020	515,07		5,96
<b>Fondo addetti imposte di consumo</b>			
2019	455,65		
2020	457,48		
<b>Fondo dipendenti aziende del gas</b>			
2019	513,01		
2020	515,07		
<b>Fondo dipendenti aziende elettriche</b>			
	<b>Decorrenza ante 1996</b>	<b>Decorrenza dal 1996</b>	
2019	564,27	513,01	
2020	566,63	515,07	
<b>Fondo esattoriali</b>			
2019	357,37		
2020	358,80		
<b>Fondo addetti ai servizi di trasporto</b>			
2019	513,01		
2020	515,07		
<b>Fondo telefonici</b>			
	<b>Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile ante 1/2/1997</b>	<b>Pensioni decorrenza 1/2/1997 con dal</b>	<b>Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile</b>
2019	730,86	513,01	511,63
2020	734,52	515,07	513,68
<b>Fondo personale di volo</b>			
2019	513,01		
2020	515,07		

**Tab. C) Integrazione assegni di invalidità – art. 1 legge 222/1984**

<b>Limiti di reddito annuale che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità</b>		
<b>Anno</b>	<b>Pensionato solo</b>	<b>Pensionato coniugato</b>
2019	Oltre 11.907,74	Oltre 17.861,61
2020	Oltre 11.955,58	Oltre 17.933,37

**Tab. D) Trattamento minimo garantito ai pensionati LSU**

<b>LSU d.lgs. 81/2000</b>		
	<b>Importo mensile</b>	<b>Importo annuo</b>
Da gennaio 2001	444,52	5.778,76
<b>LSU d.lgs. 289/2002 art. 50 c. 1</b>		
	<b>Importo mensile</b>	<b>Importo annuo</b>
Da gennaio 2003	472,36	6.140,68

## 6.2 Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

L'importo della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 delle legge 448/2001 modificato dall'art. 5 comma 5 della legge 127/2007, rimane invariato dal 1 gennaio 2008. Il diritto alla maggiorazione è condizionato, oltre che dai redditi, anche dall'età, dalla situazione di inabilità e dagli anni di contribuzione secondo la seguente tabella:

Requisito di età	Importo annuo maggiorazione intera	Importo mensile maggiorazione intera	Limiti reddito personale		Limite reddito coniugale	
			2019	2020	2018	2019
da 70 anni	1.773,72	136,44	8.442,85	8.469,63	14.396,72	14.447,72
da 65 anni per presenza di ctb*	1.773,72	136,44	8.442,85	8.469,63	14.396,72	14.447,72
Da 60 anni per titolari inabili	1.773,72	136,44	8.442,85	8.469,63	14.396,72	14.447,72

\* La maggiorazione sociale può essere attribuita a soggetti non inabili di età inferiore a 70 anni solo se essi possono far valere periodi di contribuzione i quali determinano una riduzione di età sulla base della seguente tabella:

Settimane di contribuzione	Anni di riduzione dell'età	Età dalla quale spetta la maggiorazione
Fino a 129	0	70
Da 130 fino a 389	1	69
Da 390 fino a 649	2	68
Da 650 fino a 909	3	67
Da 910 fino a 1169	4	66
Da 1170 in poi	5	65

Al soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, la legge prevede che costituisca reddito anche la somma aggiuntiva prevista dal c. 1 art. 5 legge 127/2007 (cosiddetta quattordicesima) per un importo pari a € 156,00.

## 6.3 Importo aggiuntivo art. 70 commi 7-10 legge 388/2000

Aumento massimo	Importo complessivo annuo pensioni 2020 – limite importo	Calcolo dell'aumento
154,94	6.824,07	Limite di importo – imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo è attribuito alle seguenti condizioni:		
se pensionato è solo il reddito IRPEF non deve superare il limite di <b>10.003,70 €</b>		Se il pensionato è coniugato il reddito IRPEF comprese le pensioni non deve superare il limite di <b>20.007,39 €</b>

## 6.4 Somma aggiuntiva (cd. quattordicesima) legge 127/2007

Per effetto dell'accordo del 28 settembre 2016, dal 2017 la somma aggiuntiva ha subito importanti e positive modifiche che ne hanno aumentato l'importo ed estesa la platea dei beneficiari (art. 1 comma 187 legge 232/2016).

Con messaggio INPS n. 1366/2017 sono stati pubblicati i limiti reddituali aggiornati per il diritto alla somma aggiuntiva (quattordicesima) prevista dall'art. 5 commi da 1 a 4 della legge 127/2007.

Devono ovviamente essere presenti i requisiti reddituali, anagrafici e contributivi stabiliti dalla legge.

Ne hanno diritto i soggetti che abbiano compiuto 64 anni di età che non superino determinati redditi personali.

Anni di contribuzione		Limite reddituale annuo (1,5 vlt TM) €	Somma aggiuntiva €	Limite reddituale massimo per applicazione clausola di salvaguardia* €
dipendente	Autonomo/ parasubord.	2020		2020
Fino a 15 anni di ctb	Fino a 18 anni di ctb	10.043,87	437,00	10.480,87
oltre 15 anni fino a 25 anni di ctb	Oltre 18 anni fino a 28 anni di ctb		546,00	10.589,87
oltre 25 anni di ctb	Oltre 28 anni di ctb		655,00	10.698,87

Anni di contribuzione		Limite reddituale annuo (tra 1,5 e 2 vlt TM) €	Somma aggiuntiva €	Limite reddituale massimo per applicazione clausola di salvaguardia* €
dipendente	autonomo parasub.	2020		2020
Fino a 15 anni di ctb	Fino a 18 anni di ctb	13.391,82	336	13.727,82
oltre 15 anni fino a 25 anni di ctb	Oltre 18 anni fino a 28 anni di ctb		420	13.811,82
oltre 25 anni di ctb	Oltre 28 anni di ctb		504	13.895,82

\* Una clausola di salvaguardia prevede che, in caso di superamento della soglia del reddito personale la somma aggiuntiva sia erogata nella misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra che eccede il limite stesso.

### 6.5 Assegno sociale e pensione sociale

L'assegno sociale è stato istituito con l'art. 3 comma 6 legge n. 335/1995 e ha sostituito per le liquidazioni a partire dal 1996 la pensione sociale prevista dalla legge n. 153/1969. I requisiti reddituali e l'importo delle due prestazioni sono significativamente diversi. Si riportano gli elementi fondamentali di entrambe le prestazioni rinviando per maggiori approfondimenti alla consulenza del patronato INAS.

#### Assegno sociale

Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo €	Importo mensile assegno sociale €	Reddito annuo €	Importo mensile assegno sociale €
2019	Zero	457,99	Zero	457,99
	> 5.953,87	(5.953,87-reddito pensionato)/13	> 11.907,74	(11.907,74-reddito coniugale)/13
	<5.953,87	Zero	<11.907,74	Zero
2020	Zero	459,83	Zero	459,83
	> 5.977,79	(5.979,79-reddito pensionato)/13	> 11.955,58	(11.955,58-reddito coniugale)/13
	<5.977,79	Zero	<11.955,58	Zero

#### Pensione sociale

Anno	Reddito annuo pensionato €	Reddito annuo coniugale €	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale €	Importo mensile pensione sociale €
2019	Zero	< 11.999,18	Zero	377,44
	>4.906,72	Qualsiasi	377,44	Zero
	< 4.906,72	>16.905,90	377,44	Zero
	< 4.906,72	< 11.999,18	Reddito pensionato/13	
	< 4.906,72	Tra 11.999,18 e 16.905,90	Reddito pensionato/13 Oppure reddito coniugale-11.999,18*	
2020	Zero	< 12.047,18	Zero	378,95
	>4.926,35	Qualsiasi	378,95	Zero
	< 4.926,35	>16.973,53	378,95	Zero
	< 4.9,35	< 12.047,18	Reddito pensionato/13	
	< 4.926,35	Tra 12.047,18 e 16,973,53	Reddito pensionato/13 Oppure reddito coniugale-12.047,18*	

\*deve essere detratto l'importo più elevato tra le due operazioni

## 6.6 Pensione di cittadinanza

Con il decreto legge 4/2019 convertito nella legge 26/2019 (artt. Da 1 a 13) è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC), che, laddove un componente del nucleo familiare abbia un'età pari o superiore a 67 anni di età viene denominato Pensione di Cittadinanza (PdC), è misura di contrasto alla povertà delle persone anziane<sup>61</sup>. I requisiti sono gli stessi del RdC salvo quanto diversamente specificato dalla legge. Il requisito anagrafico è adeguato alla variazione per aspettativa di vita.

## 6.7 Anno di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni collegate al reddito (art. 35 legge n. 14/2009)

L'articolo 35 comma 8 e seguenti della legge 14/2009 di conversione del DL n. 207/2008 prevede che, a partire dal 1 marzo 2009:

- Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del DPR n. 1388/1971 e successive modificazioni e integrazioni. Recependo una indicazione del Ministero del lavoro del 2015, l'INPS ha stabilito che, per le pensioni con decorrenza 1/1/2016, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario o dal coniuge nell'anno precedente quello della decorrenza della pensione e il reddito da pensione (liquidata a seguito di cessazione del lavoro o del decesso del coniuge) dell'anno in corso.
- In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

Tale criterio<sup>62</sup> vale per tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali quindi anche le prestazioni di invalidità civile, non è, invece, applicabile nel caso di trattamenti di famiglia.

Per verificare la correttezza dell'applicazione degli accertamenti reddituali è opportuno rivolgersi alla sede di Patronato più vicina, le sedi sono reperibili sul sito [www.inas.it](http://www.inas.it).

I redditi rilevanti per l'accesso alle varie prestazioni sono diversi. Di seguito elenchiamo i principali redditi esclusi per alcune tipologie, quindi ciò che non è presente nell'elenco sotto indicato deve considerarsi rilevante e deve essere dichiarato.

### REDDITI ESCLUSI

#### Tattamento minimo

- Redditi esenti da imposta (rendita INAIL, pensioni di guerra, pensioni invalidi civili, ...)
- Redditi già tassati per intero alla fonte
- Trattamento di fine rapporto e assimilati
- Casa di abitazione
- Dal 1994 redditi relativi a competenze arretrate soggette a tassazione separata
- Indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000)

#### Pensioni ai superstiti

- Casa di abitazione e sue pertinenze
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata
- Trattamento di fine rapporto e assimilati
- ANF e AF
- Pensione sociale/assegno sociale
- Pensioni/assegni di guerra e accessori
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari in servizio di leva
- Pensioni e assegni invalidi civili
- Indennità di accompagnamento
- Rendita vitalizia INAIL
- Interessi Bot, CCT, BTP, e altri titoli di stato

<sup>61</sup> Vedi circolare Inps n. 43/2019.

<sup>62</sup> Sull'argomento l'INPS ha emanato le circolari: 62/2009, 126/2010 e i messaggi 21172/2010, 30013/2010, 5178/2015.

### **Assegno sociale**

- Trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- Reddito della casa di abitazione;
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- Assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
- Arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero
- Indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
- Sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 362 del 18 luglio 2000).

### **Pensione sociale**

- Reddito della casa di abitazione
- Trattamenti di famiglia
- Indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
- Indennità di malattia
- Indennità sanatoriale e post sanatoriale
- Interessi bancari e postali, bot, cct, btp, vincite, premi
- pensioni/assegni di guerra
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per causa di servizio
- Sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 362 del 18 luglio 2000).

### **Somma aggiuntiva “quattordicesima”**

- Trattamenti di famiglia comunque denominati;
- Indennità di accompagnamento;
- Reddito della casa di abitazione;
- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- Competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
- Pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
- Indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (Msg. 14878 del 27 agosto 1993);
- Indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
- Somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
- Sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 362 del 18 luglio 2000).